Per. ob. 67

MONTAGNA OGGI

Editrice Stigra, Corso San Maurizio 14,
10124 Torino - Anno XXXVI, Luglio 1990

Mensile - Sped. in abb. post. gr. III/70 - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

7



IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
ing. Giovanni Cavalli,
on. Nedo Barzanti,
prof. Pietro Aloisi,
sig. Antonio Camerlengo,
dr Giovanni Scacciavillani,
dr Michele Conti,
on. dr Ferdinand Willeit,
sig. Luigi Martin
dr Salvatore Orecchioni,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
dr Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
dr Franco Bertoglio
dr Massimo Bella

Ufficio Stampa UNCEM:
geom. Mario Chianale

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/40.41.381 - 40.41.382

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14**
Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

Abbonamento 1990 (11 numeri)
L. 30.000 - Estero L. 33.000
Un numero L. 3.000
(IVA compresa)

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI



IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XXXVI - N. 7 LUGLIO 1990

SOMMARIO:

La foto di copertina è di Celestino Geninatti Chiolero

AMBIENTE: ISTITUITO ALBO SMALTITORI RIFIUTI

Imola. Sono stati approvati in sede di Comitato Tecnico Scientifico del Ministero dell'Ambiente, tre importanti provvedimenti in materia di regolamentazione dei rifiuti. È quanto annunciato dal Direttore generale del Ministero Mascazzini intervenuto a Imola al Convegno « *Recupero di risorse dai rifiuti* » organizzato dall'Azienda municipalizzata di igiene urbana della città e che ha riunito esperti e scienziati di numerosi paesi. Il primo provvedimento che ha avuto il via libera del Comitato riguarda l'istituzione dell'albo degli smaltitori, che dà « *idoneità soggettiva a smaltire i rifiuti che comunque*, ha precisato Mascazzini, *non esclude l'autorizzazione delle Regioni* » e indica le « *linee guida* » che gli enti territoriali dovranno seguire per avviare i « *Piani Regionali per le raccolte differenziate* ». Il terzo definisce invece i requisiti con cui produrre l'RDF (combustibile derivato da rifiuti) dopo la raccolta differenziata. In discussione il Direttore generale ha però portato altri due provvedimenti che non hanno il parere positivo del Comitato. Uno riguarda il Compost (ammendante organico per l'agricoltura) da produrre anch'esso con rifiuti raccolti in modo differenziato e per il quale i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura hanno chiesto una ulteriore revisione tecnica.

L'ultimo provvedimento invece, in applicazione della legge 475 dell'88, riguarda tutta la strategia di riduzione della quantità dei rifiuti e il miglioramento della loro qualità definito « *Piano Triennale* ». « *Ci sono molte idee* - ha dichiarato Mascazzini -, *ma per studiare una politica complessiva su come ridurre i rifiuti, servono ancora provvedimenti legislativi, amministrativi e programmatici* ».

AGRICOLTURA: PROBLEMI PRODUZIONE LATTE

Foggia. Nell'ambito delle manifestazioni dela 41/A Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Foggia l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) e l'Associazione Regionale Allevatori Pugliesi (ARA) hanno organizzato un convegno sul tema « *produrre latte nel sud in regime di quote* ».

Il vice Presidente dell'ARA, Ferrara, aprendo i lavori, ha rilevato che con l'introduzione del regime delle quote a livello europeo, la produzione italiana del latte privilegia la qualità rispetto alla quantità. La relazione generale del Convegno, alla quale è seguito un dibattito degli stessi allevatori, è stata svolta dal vice Direttore Generale della tutela del Ministero del'Agricoltura, Possagno, che ha in particolare sottolineato che l'applicazione delle quote latte nel nostro paese ha determinato un aumento negli ultimi anni del prezzo del prodotto. « *Il problema del Sud* - ha sostenuto Possagno - *è la ristrutturazione generale dell'industria casearia. L'allevatore deve avere la garanzia del prezzo del latte, ma nello stesso tempo dare anche la garanzia di qualità* ». Concludendo il Convegno, il dott. Palmiro Villa, presidente dell'AIA, ha precisato che « *nel Meridione la zootecnica da latte ha compiuto notevoli progressi dal punto di vista strutturale e da quello dell'efficienza tecnicoeconomica.*

« *In alcune zone del Mezzogiorno* - ha concluso Villa - *si è assistito allo sviluppo di un tessuto di aziende veramente all'avanguardia, sia per le tecniche gestionali impiegate, sia per il valore genetico dei capi allevati e sia, infine, per la qualità e la quantità delle produzioni* ».

PARLAMENTO EUROPEO: GLI OBIETTIVI ENERGETICI PER IL 1995

Roma. Il Parlamento Europeo ha accolto una risoluzione nella quale si chiede all'esecutivo di formulare le sue proposte in materia di energia in modo da ridurre rischi e costi e da privilegiare l'ambiente e la diversificazione delle risorse. La risoluzione inoltre chiede che in materia di energia si tenga conto della dimensione mondiale della problematica e dell'accresciuta cooperazione con l'Europa dell'Est senza trascurare gli impegni comunitari con il Terzo Mondo e l'America Meridionale e Centrale. Per quanto riguarda gli obiettivi energetici per il 1995 la risoluzione prevede un riordino strutturale dei consumi energetici soprattutto nei trasporti, nel riscaldamento urbano e nelle produzioni industriali. La risoluzione invita inoltre la Commissione a proporre programmi per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile, più vaste misure per l'efficienza energetica e misure atte a rispondere alle sfide attuali e future in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente.

AMBIENTE: GLI "UFFICI ACQUISTI" GUARDANO AI RIFIUTI

Firenze. Niente si distrugge e tutto, o quasi, si trasforma: a pensarlo sono anche i responsabili degli acquisti delle imprese italiane che, organizzati nell'ADACI (Associazione degli Approvvigionatori e Compratori Italiani), hanno organizzato il Convegno Nazionale dedicato alle materie prime secondarie derivate dai rifiuti svoltosi oggi a Firenze. L'iniziativa ha presentato una rassegna delle esperienze di recupero esistenti in italia e che si inseriscono nel più vasto « *ecobusiness* » — che comprende anche le attività di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti — il cui fatturato per i prossimi tre anni è stato stimato in quasi 20.000 miliardi. Carta, pile, alluminio, ma anche i rifiuti tossici e nocivi o i « CFC », i clorofluorocarburi considerati i « *killer* » della fascia d'ozono, possono essere recuperati e riciclati alimentando il mercato degli acquisti d'impresa. Ci sono poi i rifiuti più preziosi: la Chimet, impresa del gruppo Unoaerre, ha avviato il recupero dei metalli lavorati nel settore orafo. Durante lo scorso anno sono state recuperate 40 tonnellate d'oro, 100 di argento, due di palladio, 100 chili di platino e 100 di rodio, il metallo che costa 80.000 lire al grammo, il tutto per un valore recuperato di 1.500 miliardi. Intanto è anche allo studio un sistema informatico basato su un software specifico, curato dalla Fisia del gruppo Fiatimpresit, teso a costruire una Banca Dati delle materie prime seconde: una sorta di catalogo informatico dei prodotti riciclati che le aziende potranno utilizzare.

ENERGIA DA BIOMASSE: PROGETTI PILOTA ANCHE IN ITALIA

Roma. Cresce l'interesse per l'energia da biomasse che nel 2000 potrebbe contribuire al fabbisogno energetico della Comunità per il 6,5% del totale. L'incalzante deterioramento dell'ambiente naturale, l'opportunità di sfruttare ogni possibile contributo per soddisfare il fabbisogno energetico e in particolare di utilizzare fonti diverse, rinnovabili e disponibili a livello nazionale, la possibilità di destinare terreni agricoli alla produzione di sostanze vegetali di interesse energetico, hano spinto i paesi industrializzati a un notevole sforzo di ricerca e sviluppo in questo settore. In Italia l'Enel ha inziato alcuni esperimenti e, in più, funge da stimolo e sostegno per alcune tra le iniziative più promettenti di operatori pubblici e privati. I costi, infatti, non sono ancora facilmente sostenibili; ridotti questi e messe a punto le tecnologie, dovrebbe diventare possibile un auto-sostentamento delle iniziative che avranno dato i migliori risultati.

AMBIENTE: UN'ITALIA ANCORA A RISCHIO NEL "RAPPORTO 90"

Roma. Una crescita del 9,2 per cento del traffico automobilistico su autostrada, un incremento del 4,7 per cento del carico di pesticidi per ettaro, un peggioramento della qualità dell'acqua potabile con un aumento dei consumi di acque minerali, 20-30 mila aree contaminate: nonostante le leggi ed una nuova coscienza ambientalistica le condizioni ecologiche dell'Italia restano gravi, tanto che tra il 1987 ed il 1988 i dati del degrado sono per la maggior parte in crescita. Questo si deduce al rapporto « *Ambiente - Italia 1990* », la pubblicazione annuale della Lega per l'ambiente del paese. « *Il rapporto di 730 pagine* - ha detto il Presidente della Lega Ambiente Realacci - *è stato redatto da 77 dei migliori tecnici italiani e al contrario dello scorso anno è spostato sul fronte propositivo* ». Per la curatrice del rapporto Giovanna Melandri quello di quest'anno dovrebbe essere « *un primo tentativo di "action plan" per l'ambiente italiano* ». Oltre ad una carrellata su tutti i settori ambientali il rapporto compie un esame sull'efficacia delle politiche ambientali italiane in particolare per quanto riguarda la spesa pubblica (11.400 miliardi nel 1988), tracciando un bilancio di 20 anni di politiche ambientali.

Trasporti — Nel 1988 tutti gli indici della mobilità sono in aumento rispetto all'anno precedente. Per il traffico passeggeri questi sono i dati: +4,7% il treno e l'aereo, +9,2% il traffico automobilistico in autostrada. Dal 1980 al 1988 poi il traffico in autostrada è aumentato del 62% per i passeggeri e del 38% per le merci. Di conseguenza i consumi energetici per il settore trasporti sono passati in 10 anni da 21,6 MTEP (milioni di tonnellate equivalenti petrolio) a 30,9 (nello stesso periodo il settore industriale è sceso da 39,2 a 32,9 MTEP). Sul fronte dell'auto privata essa incide poi sui bilanci dei cittadini per più del 10%, senza contare i costi della collettività. Le auto in circolazione nel 1989 erano 26 milioni (19 milioni nel 1982).

Agricoltura — Il consumo di pesticidi per ettaro è aumentato dal 1987 al 1988 del 4,7% di fronte ad una produzione in calo del 2,3%. In un anno in Italia si consumano più di 24 milioni di quintali di mezzi chimici concentrati per il 50% nella pianura padana. Lo Stato spende per questa agricoltura chimicizzata 10 mila miliardi l'anno, la stessa cifra impiegata per l'ambiente. L'impiego di tecnici per l'assistenza agli agricoltori potrà dare poi occupazione a 15-20 mila unità.

Rifiuti — L'obiettivo di riduzione dei rifiuti urbani (18-20 milioni di tonnellate l'anno) si è ottenuto solo per i sacchetti di plastica (-30-40%). Per le raccolte differenziate in aumento solo quella del vetro (+100 mila tonnellate l'anno dall'84 all'88). Gli impianti di *compost* sono pochi (15) ed il prodotto è scadente.

□ La **legge di riforma delle autonomie locali** che ridisegna il ruolo degli Enti locali accrescendone sul piano del principio l'autonomia funzionale, al fine di meglio corrispondere alle domande e alle esigenze sempre più elevate e diversificate dei cittadini, si scontra in modo inesorabile con l'azione quotidiana del Governo nella sua funzione sia legislativa che amministrativa. È quanto è stato sostenuto nella Conferenza stampa del 6 giugno a Roma nella sede dell'ANCI dai Presidenti delle Associazioni autonomistiche (ANCI, UPI, UNCEM, CISPEL, AICCRE). Per l'UNCEM sono intervenuti il Presidente Martinengo e il Segretario generale.
Ne sono una prova evidente il D.L. 120/90 concernente « *Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale e per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato* », il disegno di legge n. 2293 del 28 maggio concernente « *Misure di contenimento in materia di finanza pubblica* », la stessa direttiva, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla gestione del Bilancio dello Stato e degli Enti del settore pubblico allargato per il 1990, segnatamente per quanto attiene ai limiti imposti alla Cassa Depositi e prestiti per la concessione dei mutui, limiti che si ritiene saranno mantenuti anche dopo il 30 giugno 1990.

Se da una parte con la nuova legge di riforma gli Enti locali si vedono riconosciuta una certezza istituzionale per i compiti vecchi e nuovi che sono chiamati a svolgere, dall'altra sono posti in estrema difficoltà per l'assenza di un quadro normativo di certezza finanziaria entro cui dovrebbero muoversi sia nell'azione della gestione ordinaria o corrente che in quella realtiva agli investimenti che sono una gran parte, se non il volano principale, delle attività economiche e produttive che si mettono in campo in sede locale. Una economia locale che senza l'impulso degli investimenti e delle iniziative dell'Ente locale, rischia in breve tempo di inaridirsi e di avvitarsi con conseguenze gravi sul tessuto sociale dela Comunità.

Tale squilibrio, tale sfasatura tra il momento della decisione formale (certezza istituzionale e principio di autonomia) e il momento della decisione sostanziale (quadro normativo di certezza finanziaria) deve essere necessariamente superato. Questa è la tesi portata avanti dalle Associazioni autonomistiche. E ciò può avvenire non solo portando a compimento l'iter legislativo di provvedimenti di vitale importanza per gli Enti locali, quali ad esempio quello che riconosce ed attribuisce agli stessi l'autonomia finanziaria ed impositiva, ma anche attraverso l'affermazione di una regola di comportamento che impegni in primo luogo il Governo a ricercare prima posizioni di confronto e, se possibile, di consenso delle Associazioni autonomistiche sui provvedimenti che in qualche misura, direttamente o indirettamente, incidono nella sfera di autonomia istituzionale e finanziaria degli stessi Enti locali.

Appare del tutto anacronistico e fuorviante, oltre che una reale perdita di tempo per tutti, — vista l'appartenenza univoca allo stesso Stato pur se da differenti ruoli e livelli di responsabilità — il dover rincorrere da parte delle Associazioni autonomistiche il Governo nella sua produzione legislativa o amministrativa quando questa incide negativamente e pesantemente appunto nella sfera di autonomia degli Enti come fanno gli ultimi provvedimenti di legge, indipendentemente dal risultato finale di mantenimento o di modifica degli stessi.

In tale quadro, l'affermazione del Governo che anche il comparto delle Autonomie locali deve responsabilmente e positivamente concorrere ad incidere in modo sostanziale sul disavanzo statale, avrebbe così una concreta possibilità di realizzarsi proprio attraverso il positivo contributo di idee, di proposte e quindi di consenso che gli Enti locali potrebbero portare attraverso le loro associazioni, spianando in tale modo la strada alla manovra governativa.

In buona sostanza, il nodo politico da sciogliere — posto in maniera chiara dai Presidenti di tutte le Associazioni autonomistiche — e quello del ruolo che il Governo è disposto a riconoscere agli Enti locali nella formazione della politica governativa quando questa tocca la sfera della loro autonomia istituzionale e finanziaria.

□ Dopo la conferenza stampa e su richiesta espressa dal mondo autonomistico incontri a livello politico e tecnico si sono svolti tra il Governo rappresentato dal Sottosegretario On. Cristofori e dai Ministri Carli, Cirino Pomicino, Gava e Formica e i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e della CISPEL per definire meglio il contenuto e le finalità della **manovra economico-finanziaria del Governo** in materia di addizionale sull'acqua, di condono sull'immondizia, di concessione dei mutui agli Enti locali da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Fortemente contestati i provvedimenti finanziari del Governo anche sotto il profilo dell'idoneità a reperire fondi oltre che per la costituzionalità degli stessi, sembra che ci si orienti:

— a rinunciare all'addizionale sull'acqua, quale mezzo di reperimento delle entrate statali, concedendo tuttavia la facoltà di aumentare le tariffe, secondo livelli europei, finalizzando l'aumento stesso al miglioramento del servizio;

— ad allungare i tempi delle concessioni dei mutui, in via transitoria, in modo da non incidere sulla cassa nel 1990 e 1991, senza tuttavia bloccare l'attività programmatoria degli Enti locali che dal 1° luglio 1991 potrebbero riprenderla nel settore degli investimenti.

Per l'UNCECM agli incontri sopra menzionati ha preso parte il Segretario generale.

□ Dopo la pausa forzata in conseguenza delle elezioni amministrative del 6 maggio, è tornata a riunirsi il 12 giugno la **Giunta esecutiva dell'UNCEM**, peraltro preceduta temporalmente da una apposita riunione del Consiglio di Presidenza.

All'ordine del giorno alcuni argomenti di carattere organizzativo interno e temi politici di grande impegno per gli organi dell'UNCEM.

La riforma delle autonomie locali impone all'UNCEM di dare vita ad un ristretto gruppo di studio per analizzare tutte le implicazioni derivanti dall'applicazione della legge da poco approvata. Una interpretazione della normativa speciale riguardante le Comunità montane appare necesaria per fornire una chiave di lettura che sia univoca a livello centrale o statale che periferico o regionale.

Il rinnovo, infine, delle Delegazioni regionali è condizione indispensabile per poter celebrare il Congresso nazionale che avverrà alla scadenza naturale. Di qui l'impegno di tutti i membri della Giunta esecutiva ad attivarsi specie nel proprio ambito regionale per la ricostituzione delle Delegazioni regionali dell'UNCEM.

☐ Nella riunione del 12 giugno presso la Sede dell'ANCI il gruppo di studio all'uopo costituito, al quale partecipa per l'UNCEM il Dr. Ivo De Gregorio, ha stabilito una scaletta di lavoro per la definizione degli argomenti compresi negli **Statuti comunali** previsti dall'art. 5 della Legge 8.6.1990, n. 142 sull'« *Ordinamento delle Autonomie locali* ».

In particolare l'impegno del gruppo si svilupperà attorno ad uno Statuto comprendente i seguenti elementi:

Elementi costitutivi:
a) Sede comunale
b) Stemma
c) Natura giuridica
d) Obiettivi

PARTE I: Ordinamento strutturale

Tit. 1° - Organi rappresentativi
a) Consiglio
b) Giunta
c) Sindaco
d) Commissioni

Tit. 2° - Organi burocratici
a) Organi
b) Segretario comunale

Tit. 3° - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
a) Settori ed Uffici
b) Servizi pubblici locali
c) Strumenti di controllo economico di gestione (art. 57)

PARTE II: Ordinamento funzionale

Tit. 1° - Organizzazione territoriale
a) Circoscrizione (art. 13)
b) Municipi (art. 12)
c) Rapporti con Province e Regione

Tit. 2° - Forme associative e di cooperazione intersoggetiva
a) Principi generali
b) Consorzi (art. 75)
c) Unione di Comuni (art. 26)
d) Accordi di programma (art. 27)
e) Convenzioni (art. 24)

Tit. 3° - Partecipazione popolare
a) Forme di collaborazione dei cittadini nell'attività dell'Ente
b) Organi di partecipazione
c) Referendum
d) Diritto di accesso ed informazioni sull'attività dell'Ente
e) Difensore civico

PARTE III: Funzione normativa
a) Regolamenti
b) Pianificazione territoriale
c) Ordinanze sindacali

Norme abrogate e vigenti

Ciascun istituto appena descritto, nella organica articolazione in Parti sopracitata, formerà oggetto di apposita elaborazione (2 o più cartelle secondo la portata dell'argomento).

La Guida ANCI allo Statuto comunale dovrebbe anche giovarsi di una Premessa che illustri l'ambito di riferimento legislativo e la logica seguita nei lavori di stesura. ■



UNCEM Unione nazionale comuni comunità enti montani

SEDE CENTRALE	00185 ROMA - Via Palestro, 30 - tel. 06/40.41.381 (segr. telef. perman.) - 40.41.382 Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso Telefax 06/40.41.621
DELEGAZIONI REGIONALI	
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2599
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/362.368
LIGURIA	16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470
LOMBARDIA	20124 MILANO-presso Ass. Reg. Enti Locali-Via Fabio Filzi, 22 - XXV piano - tel. 02/6765.4723
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - Passaggio Peterlongo, 8 - tel. 0461/987.139
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/288.101
VENETO	36020 CARPANÈ di S. Nazario (Vicenza) - presso Comunità montana Brenta - Piazza IV Novembre 15 - Palazzo Guarnieri - tel. 0424/99.905 - 99.906
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Via A. Diaz, 60 - tel. 0432/501.804
EMILIA-ROMAGNA	40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999
TOSCANA	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - presso il Comune tel. 055/804.6154
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comunità montana Alta Valle dell'Esino - P.zza Garibaldi, 54 - tel. 0732/627.711
UMBRIA	06100 PERUGIA - Via S. Bonaventura, 10 - tel. 075/36.119
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/49.41.617
ABRUZZO	67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Arcivescovado, 21-23 - tel. 0862/62.033
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - c/o C.M. Molise centrale - Contrada Conocchiola 1 - tel. 0874/90.644 - 5
CAMPANIA	84010 TRAMONTI (SA) - c/o Comunità montana Penisola Amalfitana - Via Municipio - tel. 089/876.354
PUGLIA	71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - Via IV Novembre, 46 - tel. 0971/20.079
CALABRIA	88100 CATANZARO - Corso Mazzini 259 - tel. 0961/44.381
SICILIA	91016 ERICE (TP) - c/o Geom. Aldo Pastore - Via A. Volta - tel. 0923/971.034
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516

Edoardo Martinengo

AUTONOMIE LOCALI. C'E' LA NUOVA LEGGE



La tanto attesa legge di riforma delle Autonomie Locali è finalmente una realtà. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica in un supplemento ordinario al n. 135 del 12 giugno 1990 pubblica infatti la legge 8 giugno 1990 n. 142 « Ordinamento delle Autonomie Locali ». Sono passati tredici anni da quell'estate del 1977 quando con la pubblicazione del DPR 616 inizia l'incredibile iter della riforma. Nel momento in cui questa diviene legge dello Stato è forse inutile ripercorrerne il cammino, ma fermarsi un attimo a ricordare gli innumerevoli convegni ai quali abbiamo partecipato, le tavole rotonde, le discussioni in seno agli Organi dell'UNCEM, le parole dette e scritte su questo argomento, le delusioni, le speranze e, perché no, le battaglie contro chi pensava in maniera diversa da quanto noi ritenevamo giusto, può essere utile. Se non altro per valutare le esperienze che abbiamo tratto da questa vicenda sulle quali potrebbe anche essere opportuno tornare con il tempo e la calma necessari. Oggi non possiamo fermarci: la legge c'è ma l'mpegno continua, l'impegno per una applicazione corretta che coinvolge i legislatori regionali e gli amministratori locali. L'UNCEM anche in questa fase non verrà meno al suo ruolo. Cercheremo di fornire con la tempestività necessaria agli Amministratori degli Enti montani tutte le possibili indicazioni utili a consentire loro la più efficace e corretta applicazione delle nuove norme. Alcuni studiosi della materia sono al lavoro sia in collaborazione con l'ANCI per gli aspetti di più specifico interesse comunale, sia in sede UNCEM per quanto attiene alla nuova normativa per le Comunità montane.

Offriamo intanto ai nostri lettori, allegato a questo numero di « Montagna Oggi », un fascicolo contenente il testo della nuova legge e quello della circolare esplicativa tempestivamente emanata dal Ministro dell'Interno il 7 giugno scorso, nella persuasione di porre a disposizione degli Amministratori l'insieme dei due documenti per una più agevole consultazione. Sui contenuti della legge vogliamo riservarci un più meditato giudizio che merita uno sviluppo ormai più ampio di quanto non sia qui consentito. Si può però sin d'ora osservare come il nuovo ordinamento non soddisfi tutte le attese; settori importanti dell'interesse degli Enti Locali non sono affrontati nella nuova legge. È una delle speranze deluse ma era del resto cosa nota, lo rimarchiamo oggi senza considerarlo una novità così come rinnoviamo il giudizio complessivamente positivo per quanto la legge contiene. Avremmo voluto qualcosa di più, avevamo suggerito anche qualche miglioramento « tecnico » capace di dissipare dubbi interpretativi e di evitare incertezze. Non tutte le nostre indicazioni hanno trovato accoglienza ed i primi quesiti, le prime richieste di chiarimenti che giungono all'UNCEM confermano che si trattava di indicazioni corrette. Oggi non serve recriminare; prendiamo atto con soddisfazione che la nuova legge e gli Statuti — se questa importantissima opportunità sarà utilizzata con intelligenza — consentiranno anche ai Comuni minori un indubbio incremento di funzionalità. Per quanto riguarda le Comunità montane il loro riconoscimento quali Enti Locali ci fa considerare veramente tanto lontano quel tempo in cui, nelle proposte di legge di riforma, se ne prevedeva la soppressione. L'indirizzo per un loro riassetto dimensionale, la sostanziale conferma delle loro caratteristiche istituzionali, l'indicazione di funzioni loro attribuite e la intera conferma della metodologia operativa sono sicuramente elementi da considerare in senso positivo.

Possiamo ritenere chiusa una lunga parentesi e con gli articoli 28 e 29 di questa legge che assestano istituzionalmente le Comunità montane consideriamo acquisito uno degli elementi fondamentali della strategia dell'UNCEM. Partendo da questa che oggi è diventata una certezza occorre andare avanti. Abbiamo fra i prossimi obiettivi una nuova legge nazionale per la montagna che fornisca la necessaria integrazione agli elementi ordinamentali della legge 1102. In parallelo occorre guardare all'Europa.

L'ALTRA ITALIA: LE AREE RURALI

Dalla relazione del Presidente della Coldiretti, Lobianco

Come è noto lo scorso marzo, nei giorni dal 20 al 22, si è svolta a Roma la XXVIII Assemblea generale della Confederazione nazionale coltivatori diretti, importante momento di confronto sulle tematiche dell'agricoltura legate allo sviluppo della nostra società e della nostra economia nella prospettiva degli anni futuri.

Dall'ampia relazione di base tenuta dal Presidente Arcangelo Lobianco, pubblichiamo un breve ma significativo estratto dedicato specificamente alle aree rurali del Paese.

La Coldiretti ritiene che debbano essere prese in debita considerazione quelle aree rurali in cui l'agricoltura non potrà mai essere competitiva, rappresentando solamente un modo di impiego delle superfici disponibili.

In queste situazioni si prospetta anche per l'organizzazione l'esigenza di rappresentare figure professionali diversificate; infatti per la maggioranza di quelle forze produttive si tratta di multiprofessionalità, cioè di coltivatori che svolgono nel contempo altre attività nell'artigianato, nell'agriturismo, nei servizi propri del territorio.

Occuparci sia da un punto di vista organizzativo sia da quello sindacale di questi coltivatori signfica accettare l'idea di una professionalità composita che non contrasta con la scelta di fondo della Coldiretti per l'azienda professionale.

La multiprofessionalità sarà una condizione sempre più ricorrente nelle aree rurali più svantaggiate, mentre la nostra organizzazione deve essere un'interprete, sempre più rappresentativa dei problemi economici e sociali che sono presenti in questi territori.

Questa condizione è prevalente nei territori di montagna e di alta collina.

Ai problemi di queste aree non si è saputo dare risposte capaci di contenerne il degrado economico e sociale, se si eccettuano alcune realtà a più evidente vocazione turistica.

A chi risiede in montagna ed in alta collina va riconosciuta nei fatti una funzione di servizio sociale, la sua attività produttiva agricola deve essere valorizzata per il semplice fatto che esiste e non certamente per i risultati quantitativi.

Queste aziende devono, allora, essere competitive tramite interventi sui redditi tali da liberare i bilanci aziendali dall'assillo di una ricerca di profitto che queste imprese non potrebbero mai garantire poiché ciò che esse producono è un servizio non quantificabile né commercializzabile su di un normale mercato agroalimentare.

La montagna e la collina ma anche gli altri territori rurali devono essere difesi dallo smantellamento delle condizioni minime necessarie per continuare ad abitarvi: ci riferiamo alla chiusura della scuole di campagna, alla eliminazione di quei servizi sanitari, amministrativi e professionali il cui spostamento verso i centri maggiori determina le condizioni per la morte dei piccoli comuni.

Il nostro obiettivo non è quello di conservare ma di preservare, valorizzandolo, un patrimonio di cui hanno preso coscienza in molti.

In molti, però, vogliono sfruttare questo bene per compensare le frustrazioni di una vita metropolitana ormai insoddisfacente, quasi si trattasse di una area da colonizzare in nome della loro domanda di verde e non di una società con i suoi diritti a vivere ed a produrre in condizioni soddisfacenti sia sul piano del reddito che della gratificazione professionale.

La Coldiretti deve considerare come una sua funzione irrinunciabile la rappresentanza politica, culturale e la tutela socio-economica di queste aree.

Diventa allora necessario da parte nostra l'elaborazione e la realizzazione di un programma *« mondo rurale »* attraverso cui mobilitarci sia organizzativamente sia sindacalmente per la valorizzazione di questo contesto sociale in cui operano e vivono i nostri associati.

Il programma diventa quindi una forma di presenza a livello politico-istituzionale ma anche culturale e ambientale.

In esso potranno trovare collocazione le molte iniziative dei nostri movimenti così come le nostre strutture ed i nostri servizi operanti sul territorio. ■

POLITICHE DI SOSTEGNO PER L'ARCO ALPINO

Il documento degli Assessori delle Regioni settentrionali

Ad iniziativa dell'Assessore all'Agricoltura della Provincia di Trento, Gianni Bazzanella, è stato di recente predisposto un documento riflessivo, ma anche propositivo e rivendicativo, sul tema: « Politiche di sostegno per le aree di montagna dell'arco alpino », del quale qui pubblichiamo il testo integrale.

Tale documento è ora al vaglio degli Assessori all'Agricoltura delle altre Regioni (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V.G. e Prov. autonoma di Bolzano) per poi essere inoltrato alla competente Commissione della CEE.

In esso si avanzano specifiche richieste a tutela delle zone agricole svantaggiate di montagna. Le proposte contemplano, tra l'altro, la non applicazione nelle aree suddette delle norme che penalizzano le produzioni eccedentarie, come ad esempio per le quote latte, e si auspica inoltre che vengano predisposti ed attivati interventi finanziari di sostegno per il permanere delle attività agricole in montagna.

Il documento, infine, prevede nello specifico che possano essere adottate norme di esenzione rapportate, di volta in volta, all'effettivo livello di svantaggio socio-economico della zona considerata a seconda della regione coinvolta.

Le aree di montagna dell'Arco alpino rappresentano un patrimonio di essenziale ed irrepetibile valore, ove la presenza e professionalità degli operatori agricoli sono connaturali alla delicatezza delle situazioni orografico-ambientali, nonché alla peculiarità dell'economia alpina e delle tradizioni socio-culturali.

Le predette aree si distinguono dalle altre regioni per gli svantaggi naturali (altitudine e clima, topografia, accesso alle vie di comunicazione, minore fertilità del suolo) e gli svantaggi strutturali caratterizzati da un invecchiamento della popolazione, l'esodo della popolazione attiva, una occupazione monostrutturale, la distanza dai centri decisionali, presenza insufficiente di infrastrutture.

Nella maggior parte dei casi si evidenzia inoltre una sommatoria dei predetti fattori negativi.

Le zone di montagna dell'Arco alpino possiedono però anche delle peculiarità esclusive ed essenziali per assicurare il benessere a tutta la comunità civile: assicurano la riserva delle risorse d'acqua e la fornitura delle risorse energetiche pulite e rinnovabili, importanti per tutte le attività economiche; le attività agricole e forestali contribuiscono alla fornitura di prodotti in quantità limitata rispetto alle eccedenze comunitarie, di elevata qualità e l'utilizzazione del suolo assicura il mantenimento delle aree di svago e delle attività del tempo libero, la sicurezza delle vie di comunicazione attraverso le catene montuose, la protezione degli impianti per la produzione di energia e la tutela del territorio sotto l'aspetto idrogeologico e paesaggistico a favore di tutta la comunità che abita a valle delle predette zone.

L'agricoltura e la selvicoltura delle zone montane contribuiscono inoltre alla conservazione delle razze animali e delle specie vegetali locali. La custodia della funzione produttiva è inscindibile dal mantenimento del benessere dell'agricoltura e della selvicoltura.

Nonostante le misure adottate a livello comunitario e nazionale in favore delle zone della montagna, le differenze sotto il profilo economico, sociale e strutturale rispetto agli agglomerati urbani non sono diminuite.

Anche gli interventi proposti a livello regionale e provinciale non hanno potuto sortire gli effetti sperati, in quanto condizionati dai limiti previsti dalle normative comunitarie.

Le disparità sono enormi e sono aumentate negli ultimi anni.

La condizione delle popolazioni presenti nelle predette zone è preoccupante ed anche dall'esterno ci si rende conto di una situazione che sta diventando sempre più inquietante.

Con la liberalizzazione dei mercati a partire dal 1° gennaio 1993 i fattori della produzione (manodopera, capitali, merci e servizi) potranno circolare liberamente all'interno della CEE. Si verificherà una concentrazione della produzione nelle zone con costi di produzione vantaggiosi, aumentando ulteriormente gli squilibri regionali, pregiudicando lo sviluppo delle zone apine e delle piccole e medie aziende agricole e artigianali che vi lavorano.

Di fronte alla situazione come delineata è necessario sviluppare una politica a livello nazionale e comunitario, che preveda uno sviluppo globale, unitamente alla salvaguardia e valorizzazione ambientale delle zone della montagna alpina.

Si ritiene che le normative attuali, che prevedono degli interventi parziali e settoriali, non potranno risolvere in modo globale e armonico i problemi tipici della comunità agricola delle Alpi.

Per quanto finora richiamato vi è l'estrema esigenza di una riforma della politica agricola comune proprio ai fini di una più articolata ed intensa politica per le aree alpine. A questo fine si deve convenire su alcuni punti fermi.

L'agricoltura costituisce un'attività produttiva essenziale per la vita della montagna alpina. Essa è indispensabile perché garantisce la pre-

senza dell'uomo a difesa e conservazione dell'ambiente naturale, condizione insostituibile per l'insediamento e lo sviluppo di altre attività economiche: turismo, artigianato, piccola e media industria ecc...

I vincoli di natura fisica, in primo luogo la pendenza, caratteristica peculiare dell'area alpina, comprimono la produttività del lavoro per la difficoltà di introdurre la meccanizzazione; le condizioni climatiche, altimetria e la natura dei suoli, poi, impongono in genere l'adozione di tecniche colturali estensive. Per queste sue caratteristiche questa agricoltura non può essere ritenuta responsabile della formazione delle eccedenze di produzione, bensì potenzialmente fornitrice di prodotti di qualità.

Gli svantaggi socio-economici connessi prevalentemente: alla bassa densità di popolazione e/o alla tendenza allo spopolamento; alla struttura delle aziende agricole per lo più di piccole o ridotte dimensioni sia fisiche che economico-finanziarie e alla età della popolazione attiva agricola; alla pressione esercitata sull'ambiente agricolo e sugli agricoltori dalla domanda degli altri settori di attività economica e di conseguenza la sensibilità delle aree alpine all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nella prospettiva della riforma della politica agricola comune — impongono una politica che sia in grado di superare questi handicaps garantendo un'effettiva concentrazione degli interventi in queste zone « *strutturalmente deboli* ».

In sintesi si tratta di squilibri di diversa qualità ed intensità che caratterizzano le aree alpine le quali pertanto hanno bisogno di una politica non omogenea che vale per l'intera comunità, ma « *personalizzata* », articolata ed adattabile alle varie situazioni che le riguardi in quanto tali.

Il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale delle Comunità europee, il Consiglio d'Europa, l'Assemblea generale di EUROMONTANA, l'Assemblea generale delle Regioni d'Europa hanno in più occasioni approvato risoluzioni e rivolto l'invito sia alla CEE che ai singoli Stati membri per il perseguimento di una politica che mirasse ad affrontare in modo globale ed organico i problemi della montagna.

Considerata l'esigenza di realizzare un quadro coerente delle politiche di interventi comunitari che configurino un'organica politica per la montagna alpina.

SI CHIEDE

— che una specifica politica comunitaria disponga per la montagna alpina un trattamento differenziato nella applicazione dei vincoli alla produzione. In altri termini escludere, con norme comunitarie, queste aree da ogni misura attuale o futura volta al contenimento della produzione (quote latte ecc...) e da ogni vincolo di pari significato presente nelle misure strutturali (Reg. CEE 797/85); nonché dalle misure di estensivizzazione delle produzioni e da quelle della messa a riposo delle terre (Reg. CEE 1760/87);

— che dall'idea che si limita a considerare l'attività agricola esclusivamente come strumento di produzione e quindi di occupazione e di reddito per i soli addetti all'agricoltura (Direttiva CEE 268/75 e Reg. CEE 797/85) si passi decisamente a quella per la quale l'agricoltura alpina è anche fattore sia di sviluppo di attività e di occupazione extra-agricola, sia di miglioramento delle qualità ambientali. Quindi l'integrazione produttiva orizzontale e la complementarietà con le altre attività economiche è essenziale e pertanto occorre situare azioni specifiche per le aree alpine all'interno del quadro generale di riforma dei Fondi strutturali. Gli interventi da prevedere dovrebbero essere di tipo multidisciplinare ed intersettoriale e rispondere ai criteri dell'approccio integrato, coinvolgendo l'insieme dei Fondi strutturali. Pertanto queste zone, opportunamente perimetrate, oltre a beneficiare dell'azione a titolo dell'obiettivo 5 a) devono poter beneficiare, qualora già non ne godano, di un intervento comunitario a titolo dell'obiettivo 5 b) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento CEE n. 423/88 del 19 dicembre 1988.

Il riferimento al dispositivo normativo suddetto non sta a significare che vi sia identità tra politica di sviluppo delle aree rurali e quella delle aree alpine, essendo semmai la prima una parte della seconda, ma è necessario unicamente perché trattasi di un Regolamento già in vigore, quindi di immediata applicazione, che se opportunamente combinato con i restanti può costituire una valida risposta ai problemi peculiari della montagna alpina.

Un aspetto di particolare importanza in questo momento è quello relativo alle quote latte.

Richiamandosi a quanto evidenziato in precedenza non sembra superfluo ricordare che nelle aree alpine tutela del paesaggio e zootecnia debbano essere considerati due aspetti di una unica realtà quale risultante del medesimo processo produttivo. Infatti numerosi studi hanno evidenziato come qualora la percentuale di prati scenda al di sotto del 30% della superficie complessiva, la qualità del paesaggio peggiora in misura considerevole. È noto d'altro canto come prati e pascoli in montagna siano indissolubilmente legati all'allevamento bovino da latte: mantenere il paesaggio come sottoprodotto della produzione zootecnica significa d'altronde non solo avere costi molto più ridotti che non intervenire mediante misure specifiche, ma anche garantirsi un effetto più duraturo nel tempo.

Allo stesso tempo l'incidenza della produzione di latte di provenienza alpina sul totale nazionale e comunitario risulta irrilevante e comunque non aumentabile in maniera significativa.

Il mantenimento delle quote latte nelle aree di montagna quindi non avrebbe un grande significato dal punto di vista del contenimento della produzione mentre, impedendo di fatto la razionalizzazione dell'attività zootecnica in montagna — presupposto per la sua permanenza — comporterebbe pesanti costi sotto il profilo ambientale.

Per tali ragioni si ritiene auspicabile l'eliminazione delle quote per le aree di montagna sostituendo il suddetto vincolo con altri legati alla funzione ambientale della zootecnia, quali ad esempio vincoli di capi ad ettaro o limiti nell'approvvigionamento di foraggio ed altri alimenti esterni alla realtà aziendale. ■

NUOVO ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Pubblichiamo in un inserto speciale a questo numero di « *Montagna Oggi* » la nuova legge n. 142/1990 e la relativa circolare del Ministero dell'Interno.

Mario Chianale

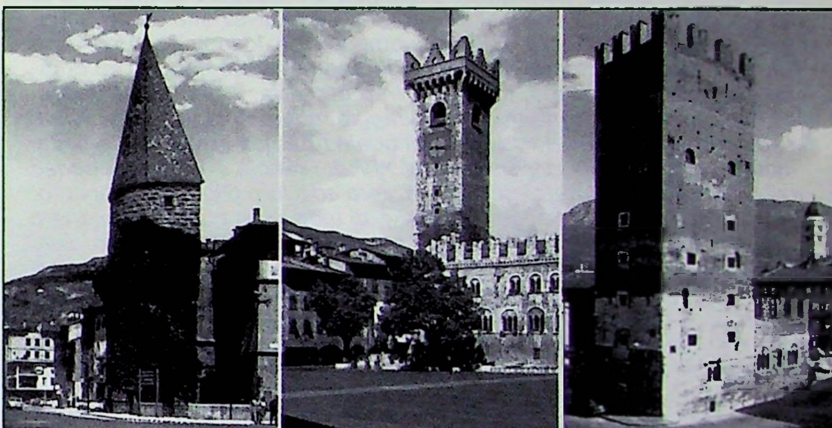
MONTAGNA E CINEMA: L'APPUNTAMENTO ANNUALE DI TRENTO

L'Austria e la Polonia sono i paesi che risultano vincitori nel 38° Filmfestival internazionale montagna esplorazione avventura di Trento, conclusosi il 2 giugno con l'assegnazione delle *« Genziane »*. Oltre novanta film, di tradizioni, fattura, ispirazioni diverse, hanno intrattenuto un pubblico di spettatori attenti e silenziosi ed una giuria che quest'anno era formata d Jas Gawronski, Italia: Walter Knoop, Germania federale, presidente; Andras Kovàcs, Ungheria; Jean-Jacques Languepin, Francia; Fulvio Mariani, Svizzera; Dario Rodriguez, Spagna; Joseph Zoderer, Italia.

« Verkaufete heimat 1 - brennende lieb » (La Patria Venduta 1 - Amore ardente) dell'austriaca Karin Brandauer ha vinto la *Genziana d'oro*, mentre il polacco Grzegorz Krolikiewicz ha vinto il secondo premio con *« Idz »* (Vai). Le motivazioni dei premi sono per la rievocazione di un momento della storia delle repubblica che non può essere cancellato e per una poesia, in forma di film, sulla consapevolezza di dover morire; una versione audace della tragedia dell'uomo che vuole ricevere amore, ma diventa distruttore.

La premiazione dei due film sembra segnare un ritorno al classico, ad una minore sperimentazione, ad un ritorno a temi già collaudati, anche se nei film proposti non manca la fantasia e l'innovazione, momento di passaggio dove la filmografia, anche della montagna, ripensa a temi e soggetti per riprendere vigore, vigore che non è mancato e che è stato riconosciuto nelle altre assegnazioni.

La *Genziana d'argento* per il miglior documentario è andata invece a *« Solitary Journey »* (Viaggio solitario) dei canadesi Vic Sarin e Suzanne Cook: il film, secondo la giuria, *« costituisce attraverso i racconti dell'alpinista inglese John Hunt e dello sherpa Dawa Tenzing non soltanto una rievocazione della spedizione inglese del 1953 sull'Everest, ma nello stesso tempo un apprezzamento del contributo duraturo che la squadra inglese vincitrice dell'Everest ha dato al progresso delle vallate Solo-Khumbu »*.



Trento: le Torri Verde, Civica e Vanga

La *Genziana d'argento* e Coppa RAI per la migliore opera realizzata con il mezzo elettronico è stata assegnata a *« Lake Baikal-Blue Eye of Siberia »* (Lago Baikal - l'occhio blu della Siberia) del britannico Yuri Beliankin per aver fatto scoprire *« la realtà inquietante di un progresso che minaccia gravemente l'equilibrio ecologico di una regione e l'esistenza stessa della sua popolazione »*.



La *Genziana d'argento* per la miglior opera di montagna, se l'è aggiudicata *« Moj Maly Everest »* (il mio piccolo Everest) del polacco Miroslav Dembinski, per aver presentato *« in maniera umoristica, una metafora sull'alpinismo »*.

La *Genziana d'argento* per la miglior opera di esplorazione è andata al film *« A Teleki expedicio - Grof Teleki Samuel Myomabam »* (La spedizione Teleki sulle tracce del conte Samuel Teleki) dell'ungherese Jozsef Safrany, perché *« attraverso l'evocazione di una spedizione avvenuta nel secolo scorso, ci invita ad una riflessione sull'Africa odierna »*.

La *Genziana d'argento* per la miglior opera di avventura, sport e alpinismo è stata assegnata a *« Cerro Torre-South Face »* (Cerro Torre - parete Sud) dello jugoslavo Bostjan

Il Premio ITAS di letteratura

La IV Rassegna Internazionale della Editoria di Montagna, con le novità 1989/90, ha mostrato un ulteriore aspetto dell'impegno di ricerca, divulgazione, storia ed anche narrativa, poiché proprio il primo premio assegnato appartiene a questa categoria. Oltre alla rassegna vera e propria è stata allestita una Mostra di libri sulla flora alpina ed una Mostra della stampa periodica sezionale del CAI.

In questo quadro il Premio ITAS di letteratura di montagna 1990 assume il significato di « *termometro* » dell'interesse stampato intorno al tema montagna: aver assegnato il primo premio (destinato a riconoscere opere di narrativa, saggistica e poesia che attraverso valori letterari rechino un contributo alla conoscenza delle tradizioni e della realtà moderna della montagna nei suoi aspetti umani, sociali, culturali, naturali, alpinistici e sportivi) a Marina Jarre per il romanzo « *Ascanio e Margherita* » edizioni Bollati Boringhieri sottolinea un recupero di momenti di vita vissuta, anche in una visione storica. La motivazione della Giuria, presieduta da Mario Rigoni Sterni e composta da Joseph Zoderer, Gino Tomasi, Ulderico Bernardi, Giovanni Pieropan, Alberto Papuzzi ed Emanuele Cassarà segretario, illumina tale prospetiva: « *Una storia di contadini montanari raccontata con linguaggio moderno legato all'ambiente. Un romanzo a sfondo storico, nel quale l'Autrice rievoca i giorni del "combatto" dei Valdesi contro Luigi XIV di Francia e Vittorio Amedeo II di Savoia, la sconfitta, l'esilio in Svizzera ed il loro Glorioso Rimpatrio. Una storia d'amore nella terra degli avi, di fede di un popolo montanaro convinto di battersi per una causa giusta. Si superano nel romanzo i confini di spazio e di tempo riproponendo i valori essenziali di identità e di libertà nella tolleranza reciproca* ». Il Premio speciale (assegnato ad un'opera storica che abbia come base le persone e l'ambiente della montagna) è stato riconosciuto a Guido Mangold e Robert Gratzer per « *Le Dolomiti: immagini di un paesaggio e della sua gente* » delle edizioni Athesia, con la motivazione seguente: « *un libro che stimola, al di fuori dei soliti schemi tradizionali, la conoscenza del vicino diverso. E ciò attraverso l'illustrazione di fatti fisici e antropici di un ambiente dolomitico e di una comunità di cultura considerati nel loro divenire. L'opera rileva anche una rilevante e innovativa capacità di divulgazione e ci offre un equilibrato dosaggio di testo ed immagini* ».

M.Ch.

Korbar, per aver illustrato « *in maniera estremamente semplice e senza pretese un'impresa alpinistica in un ambiente sempre ostile* ».

Il *Premio Argealp* per un film dedicato alle regioni Alpine è stato assegnato ad « *Adolf Vallazza - Kunst aus altem Holz* » (Adolf Vallazza - arte del vecchio legno) del tedesco federale Stefan König per aver fornito « *un ritratto convincente di un artista che con la sua forza creativa traduce valori del passato in un linguaggio figurativo moderno* ».

La giuria, dopo aver esaminato i 59 film e i 31 video presentati da 22 nazioni ha inoltre assegnato un premio speciale per opere aventi rilevanza ecologica. Lo ha fatto constatando « *che il regolamento purtroppo non prevede un premio specifico per tali opere* ». La menzione speciale è andata a « *Grimsel* » dell'elvetico Peter Liechti e a « *Skoven som forsvandt* » (C'era una volta una foresta) del danese Lars Brydesen.

Dalla giuria è venuto l'auspicio che per le prossime edizioni del Filmfestival, venga istituita una *Genziana d'argento* per un film « *che abbia meglio affrontato le problematiche ambientali* ».

Rispettando la tradizione il Filmfestival ha assegnato sette premi speciali. Il *Premio Mario Bello* della Commissione Cinematografica del Club Alpino Italiano è stato assegnato a « *Die Würfel sind gefallen* » (Il dado è tratto) del tedesco occidentale Jürgen Eichinger.

La *Farfalla d'oro* del Trentino è andata invece a « *Ski lift to the italian Alps* » (Ski lift nelle Alpi italiane) di Gianni Gennaro.

Il *Premio Solidarietà Casse Rurali del Trentino* è stato assegnato a « *Oltre il limite* » dell'italiano Piergentino Marini, mentre il *Premio U.I.A.A.* assegnato dall'Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche è andato a « *Cerro Torre - South Face* » dello slavo Korbar, che si è così assicurato il secondo riconoscimento.

Il *Premio CONI* per la miglior opera sull'arrampicata sportiva è stato assegnato a « *Passion Extreme* » (Estrema passione) del francese Georges Auzolat, mentre il *Premio FISI* per la miglior opera sulle discipline olimpiche invernali è andato a « *Due pattini e un banco* » dell'italiano Carlo Rossi.

Il *Trofeo Memorial Carlo Mauri* per la miglior opera di esplorazione avventurosa, ha premiato infine « *Saga under ice* » (Saga sotto i ghiacci) dell'elvetico Gerald Favre.

A consegnare i premi presso il Castello del Buonconsiglio di Trento, sono stati il presidente del Filmfestival Giacomo Priotto, il presidente generale del CAI Leonardo Bramanti e il direttore della rassegna Gianluigi Bozza.

Come nelle precedenti edizioni, gran corredo di iniziative: convegni (Crak in parete; la traumatologia degli arti superiori in arrampicata - La montagna per tutti? In un breve intervento ho fatto rilevare che se « *città d'arte* » come Venezia e Firenze tentano la via del numero programmato di visitatori, così potrebbe essere in montagna, dove si rischia che il territorio sia di tutti, meno che dei montanari).

Apprezzabile l'incontro organizzato dal Museo della Montagna di Torino su « *le montagne della pubblicità - un secolo di immagini e di parole* ». E la cronaca non finirebbe ancora pensando alle presenza di prestigiosi alpinisti, che hanno affrontato l'impossibile, uomini che sono un esempio vivente del coraggio. Ma tutto ciò fa parte del mondo della montagna, che attira e trattiene.



Attilio Salsotto

SAN GIOVANNI: FINO A QUANDO LE MANDRIE SALIRANNO ALLE ALPI PASCOLIVE?

Le colture foraggere permanenti, che rivestono le testate delle valli alpine al di sopra del limite della vegetazione forestale e formano i pascoli estivi, sono stati i primi territori di insediamento dei nostri lontani progenitori.

Le Alpi si aprirono, infatti, all'uomo dall'alto; nei territori più impervi, per noi divenuti impossibili, perché assuefatti ad altri ambienti, gli antichi abitanti di ceppo ligure o celtico o balcanico trovarono ospitalità, traendo dalle miniere e dall'allevamento degli ovini i primi mezzi di sussistenza.

Non esiste località per quanto isolata e scomoda, occupata da specie commestibili al bestiame, che non evidenzi tracce di antiche presenze umane nelle Alpi. Questo vale non soltanto per il territorio italiano, ma anche per la Svizzera, per la Francia, per l'Austria, e per la Germania, cioè dall'Haute Provence alla Slovenia. Noi stessi, che percorriamo ora come turisti i faticosi sentieri di alta quota, ci chiediamo spesso come potesse svolgersi la vita di relazione fra esseri umani costretti a nascere, vivere e morire in antri rocciosi posti su versanti strapiombanti sugli abissi, collegati da sentieri scalinati nella roccia sui quali transitavano uomini e animali in cerca di cibo.

Due tappe hanno segnato profondamente le prime forme di economia montana e possono essere annoverate fra le conquiste della civiltà: la sostituzione graduale del primo bestiame ovi-caprino con quello bovino e l'introduzione del caglio ottenuto con l'aggiunta di stomaco di vitello nella acidificazione del latte.

Infatti con questo espediente si risolsero i problemi più elementari per la preparazione e la conservazione nel tempo di alimenti energetici e sufficientemente dotati dei migliori requisiti di commestibilità.

La storia ci dice quale importanza abbiano avuto i pascoli di altura nella economia montana del passato.



Documenti medievali stabilivano già le prime regole di sfruttamento del foraggio, fissando le date di inizio e di termine della stagione pascoliva, la superficie assegnata a ciascun animale e la localizzazione delle stazioni destinate al pascolo degli ovini ed a quello dei bovini.

I pascoli sono stati cause reali di conflitti armati fra gli insediamenti valligiani, prima ancora della nascita dei Comuni, sono stati fattori determinanti per l'affermarsi di forme antichissime di diritti di uso, sono stati oggetto diretto di dispute interminabili fra privati, tra loro e fra Enti e privati che nè i trattati internazionale, nè le sentenze più illuminate dei massimi organi di giurisdizione sono riuscite a risolvere in modo chiaro e definitivo.

Anche la storia è ricca di questi capitoli che riguardano l'intero territorio alpino. Si possono ricordare le disposizioni testamentarie del 1197 rilasciate dalla Contessa di Tenda *« feudataria e padrona »* le quali stabilivano alle Castellanie Liguri condizioni pascolive di favore su certi terreni; si possono citare le battaglie sanguinose sostenute per il possesso dei pascoli della Bisalta fra gli abitanti di quelli che sarebbero divenuti i Comuni di Boves e di Peveragno, e infine le determinazioni arbitrali di fine guerra fra l'Italia e la Francia per i diritti di pascolo nelle zone di confine fra le valli Stura e Ubajette e fra l'Italia e la Svizzera per le valli Formazza e Maggia per i pascoli della Cravariola.

L'argomento potrebbe costituire di per sè un tema di ricerca di carattere documentaristico e storico.

Ma la storia evolve, cambia con rapidità sorprendente e coinvolge, nei suoi non sempre prevedibili eventi, anche le vicende apparentemente immobili e tradizionali della vita di montagna.

In questo ultimo cinquantennio si sono verificati grandi e sostanziali mutamenti di carattere politico, economico e sociale in tutto il mondo,

iniziando processi evolutivi sicuramente inarrestabili e non certo prevedibili in anticipo.

Anche la storia dei pascoli alpini che si può considerare un modesto capitolo della complessa economia agricola e forestale, è stata eloquente testimone di grandi avvenimenti di natura demografica che hanno determinato profondi riflessi economici e sociali nei nostri territori di montagna.

Le statistiche indicano una diminuzione numerica considerevole dell'intero patrimonio zootecnico che si è ovviamente accompagnato all'esodo della popolazione umana residente. Si possono citare due esempi che interessano il Piemonte: nel 1918 in valle Sesia (VC) i capi bovini erano n. 8813, quelli ovi-caprini n. 9747; nel 1980 i capi alpeggianti sulle Alpi Comunali, n. 2836 e n. 6134; Nelle valli Orco e Soana (TO) n. 7600 e n. 7841 contro n. 1633 e n. 1329. È pur vero che la statistica del 1918 considera tutti i capi rilevati nel territorio della valle, mentre quella del 1980 soltanto i capi presenti in alpeggio, però quest'ultima è influenzata anche dai capi provenienti dalle stalle del piano che non figuravano nella statistica del 1918.

La forte diminuzione del patrimonio zootecnico è un aspetto molto eloquente di una situazione reale, ma ha soltanto le caratteristiche di un indice di per sè insufficiente a giustificare cause profonde di sostanziale mutamento di indirizzo. Infatti si è verificato il caso di alpeggi completamente ristrutturati, dotati di comode strade di servizio percorribili da mezzi di trasporto pesanti, forniti di tutti quegli elettrodomestici che sono di normale dotazione nelle più moderne residenze di città, abbandonati dopo alcune stagioni di pascolo.

Questi fatti si sono verificati non soltanto nella povera montagna piemontese, ma anche nella benestante valle d'Aosta.

Eppure in Piemonte, almeno quattro degli otto formaggi a denominazione di origine controllata, si ottengono con la lavorazione del latte prodotto in territori classificati montani. In montagna si producono tuttora i più importanti formaggi tradizionali, sia pure in quantità insufficiente per garantirne una commercializzazione adeguata.

Le cause dell'abbandono delle alpi pascolive, non sono tanto di natura economica, perché il valore di trasformazione del foraggio consente discreti guadagni e buone retribuzioni agli addetti ai lavori di conduzione dell'alpeggio. Le cause vere sono piuttosto da ricercare in più attuali motivazioni di carattere sociale. Le ragazze (e giustamente) non intendono più avere rapporti con uomini che *« puzzano di stalla »*; gli uomini (e giustamente) vogliono il tempo libero il sabato sera per andare in discoteca, e la domenica vogliono assistere alla partita della squadra di cui sono tifosi. Non sono sufficienti gli incentivi economici dello straordinario, per alimentare o per mungere il bestiame nei giorni festivi!

Ed allora se queste sono le premesse, bisognerebbe correre tempestivamente ai ripari con misure mirate ed intelligenti.

La prima in ordine di tempo dovrebbe essere subito quella di smetterla con l'*« infausta e scorretta »* campagna pubblicitaria come è stata definita in una recente interrogazione parlamentare, consistente nel rappresentare il pericolo dell'aumento del tasso di colesterolo per l'eccessivo uso del formaggio.

Ma se ci mettiamo anche noi a raccontare simili baggianate, non solo invoglieremo i nostri produttori ad abbandonare quei prodotti che prima o poi il mercato rifiuterà, ma lasceremo pericolosamente aperta la porta ai più furbi produttori francesi i quali, secondo una diabolica propaganda, sarebbero bravissimi a produrre formaggi *« non energetici, più leggeri e conformi alla silhouette dell'uomo moderno »*!

Anche la lattaia di paese ripete convinta queste dogmatiche verità.

Un secondo importante provvedimento dovrebbe essere adottato nei programmi operativi dalle Comunità



montane.

Poiché è imprevedibile l'abbandono in tempi più o meno brevi dei più piccoli tramuti di proprietà privata, tutte le attenzioni dovrebbero essere rivolte ai pascoli più estesi e capaci di carichi considerevoli, per razionalizzare nel modo migliore la loro gestione. I programmi organizzativi dovrebbero prevedere la costruzione di stalle collettive (previo uno studio accurato della situazione socio-economica locale) e l'organizzazione del lavoro in forme cooperative, per realizzare turni di presenze fra gli addetti, come già verificata in alcune vallate del Cantone Ticino nella montagnosa nazione Svizzera.

Lo sfruttamento razionale del territorio pascolivo, posto a quota superiore al limite della foresta, non deve essere rivolto ad aumentare dovunque ed indiscriminatamente la produzione foraggera, anche perché lo stesso bestiame, in secoli di utilizzazione diretta, ha di per sè provveduto a selezionare le specie vegetali consumando le migliori e risparmiando quelle meno gradite.

In alcuni casi si potrà quindi assecondare verso la formazione di boschi stabili l'evoluzione della successione vegetale: (erbe-arbusti-alberi) già favorita dal bestiame pascolante; in altri casi si dovranno eseguire opere di natura non agronomica, ma necessarie per soddisfare le richieste dei *« consumatori di ambiente montano »*.

Queste opere possono avere finalità multiple, diverse dalla produzione foraggera. Si possono citare l'adeguamento dei vecchi sentieri alle esigenze del trekking alpino, l'adattamento di taluni fabbricati d'alpe da adibire alla sosta temporanea del turista cittadino che, se utilmente guidato e indirizzato, potrebbe fornire al montanaro quel reddito che l'allevamento del bestiame non gli consente più, lasciandogli maggior tempo a disposizione.

L'organizzazione moderna della gestione delle alpi pascolive, deve tenere conto che nel prossimo avvenire le alpi saranno caricate in rapporto diverso rispetto al passato, dagli uomini e dagli animali. I primi, più numerosi di un tempo, ma con preparazione naturalistica di matrice urbana, andranno assistiti da tecnici qualificati per un loro innocuo inserimento nel delicato ambiente che è proprio dei territori di alta quota. I secondi, meno numerosi del passato, da allevare con metodologie nuove che consentano il miglior sfruttamento del foraggio, ma soprattutto maggiore libertà per gli allevatori. ■

BONIFICA E PROTEZIONE CIVILE

Le proposte dell'UNCEM

DISEGNO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (atto Senato n. 2203)

Proposte di emendamento

In ordine al disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, l'UNCEM sottolinea nuovamente l'esigenza di considerare l'opportunità di un chiaro e pregnante coinvolgimento anche delle Comunità montane, in considerazione sia del riconoscimento che ad esse è stato dato dalla nuova legge sulle autonomie locali (n. 142/90), che dell'importante ruolo sinora esercitato con buoni risultati, a fianco dei Comuni, nelle svariate e tristemente note occasioni in cui si sono verificati eventi calamitosi.

L'istituzionalizzazione di un ruolo per le Comunità montane in rapporto di stretta e fattiva collaborazione con i Comuni gioverebbe senz'altro ad assicurare, in un ambito territoriale più funzionale per ampiezza di quello meramente comunale, una più razionale e confacente organizzazione del servizio di protezione civile, riguardato non solo l'aspetto degli interventi succesivi al verificarsi di calamità, ma soprattutto e più opportunamente come prevenzione delle stesse.

Si chiede pertanto l'accoglimento delle seguenti proposte di emendamento:

all'art. 1, comma 2, dopo le parole *« ... dei Comuni, »* aggiungere: *« delle Comunità montane, »*;

all'art. 4, comma 1, dopo le parole *« ... i Comuni »* aggiungere: *« le Comunità montane »;*

all'art. 7, comma 3, lettera c), aggiungere: *« e delle Comunità montane »;*

all'art. 12, comma 1, prevedere la collaborazione e il raccordo con le Comunità montane;

Pubblichiamo il testo degli emendamenti proposti recentemente dall'Unione in ordine ai disegni di legge quadro sulla protezione civile, all'esame del Senato, e sulla bonifica, il cui dibattito è in svolgimento presso la Commissione Agricoltura della Camera.

all'art. 12, comma 2, aggiungere alla fine: *« e un rappresentante delle Comunità montane esistenti nell'ambito provinciale »;*

all'art. 14 sarebbe utile prevedere per i Comuni montani la possibilità da parte dei Sindaci di richiedere la collaborazione ed il coordinamento delle Comunità montane.

DISEGNO DI LEGGE QUADRO PER IL SETTORE DELLA BONIFICA (atto Camera n. 3578)

Osservazioni

Con riferimento alla discussione in atto sul disegno di legge quadro per il settore della bonifica, l'UNCEM reputa di fondamentale importanza ribadire anzitutto il principio del mantenimento del concetto di **bonifica montana** e del legame dell'attività di bonifica con la programmazione e la pianificazione elaborate dagli enti governati dagli abitanti della montagna: le Comunità montane, sulla base delle competenze istituzionali e delegate e — laddove ancora esistenti — i Consorzi di bonifica montana.

L'impostazione del progetto di legge all'esame suscita qualche perplessità e preoccupazione, segnatamente per quanto attiene al **primo e secondo comma dell'art. 2,** ove si ipotizza che nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, siano da considerare opere pubbliche di bonifica tutti gli interventi nel settore da eseguirsi nei comprensori di bonifica. A proposito di questi ultimi, le Regioni sono autorizzate a procedere al riordino dell'esistente e a nuove delimitazioni nell'ambito di bacini imbriferi di conveniente dimensione e funzionalità.

Tutto ciò significa tornare al concetto di bonifica integrale del 1933 (R.D. n. 215/33) e di fatto rendere inutile e come inesistente la legge n. 991/52 per la montagna, la quale al titolo IV prevedeva la classificazione e delimitazione di comprensori di bonifica montana, distinti da quelli di bonifica integrale, nei quali costituire Consorzi di bonifica montana per la redazione del Piano generale di bonifica montana e per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica dei territori montani.

Questa impostazione, che voleva garantire evidentemente specifica attenzione e rilievo alla particolare situazione di talune aree, pare ora vanificata dall'impianto della legge in discussione.

Se poi, come pare probabile, sui ridelimitati ambiti operati dalle Regioni, comprendenti pianura e montagna, si costituiranno nuovi Consorzi, è facile prevedere che gli interessi della più ricca, fertile, produttiva pianura prevarranno su quelli dei territori montani.

Laddove talune Regioni hanno legiferato in tale direzione, nelle zone di montagna è scomparso ogni significativo intervento nel settore e si è altresì ridotta la presenza dei tecnici e funzionari prima operanti, con il risultato di un accentuato degrado territoriale.

L'UNCEM ritiene pertanto che siano maturi i tempi e le condizioni per fare della Comunità montana l'unico organismo legittimato ad esercitare le funzioni di bonifica in ambito montano, consentendo così il manteni-

mento del concetto di specificità della salvaguardia dell'ambiente per tali territori.

I contenuti della nuova legge per la difesa del suolo (n. 183/89) e di quella recentissima sulla riforma delle Autonomie locali (n. 142/90) hanno d'altronde confermato alla Comunità montana l'importante ruolo di partecipazione alla programmazione, pianificazione e all'esercizio delle funzioni in materia di salvaguardia e difesa del territorio.

Al riguardo si segnala un evidente contrasto del contenuto del **terzo comma dell'art. 5** con altre disposizioni vigenti, laddove non si tiene conto della portata innovativa in particolare della citata legge n. 183/89 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, che contempla peraltro ampie competenze a favore anche delle Comunità montane.

Altro rilevante problema derivante dalla nuova impostazione è quello relativo **(art. 4)** alle implicazioni per i piani di sviluppo delle Comunità montane. A queste sono infatti affidate dalla legge istitutiva n. 1102/71 particolari competenze in rapporto ad opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana, specie se previste nel Piano generale di bonifica montana, o dal proprio piano socio-economico di sviluppo.

L'UNCEM ritiene che se il Piano di bonifica montana (e ancor più il nuovo Piano di bonifica per l'intero bacino idrografico) sarà svincolato dal piano previsto dalla citata legge n. 1102/71, si creerà una notevole conflittualità tra enti di bonifica ed enti locali, con il conseguente risultato di una cattiva amministrazione a tutto detrimento degli scopi che la nuova legge si prefigge. ■

CINQUE ANNI DI FINANZA LOCALE

L'andamento dei trasferimenti correnti ai comuni

Per utile conoscenza dei lettori, pubblichiamo un sintetico rapporto elaborato in sede ANCI che riassume emblematicamente il trend dei trasferimenti erariali ordinari agli Enti locali per l'ultimo quinquennio 1986-90.

Dalla disamina compiuta su dati oggettivi si evince chiaramente come dal 1986 in poi si sia in effetti verificato un ridimensionamento delle assegnazioni erariali di parte corrente a favore dei comuni.

I diversi provvedimenti per la finanza locale che si sono succeduti sino a quello del 1990 hanno infatti sostanzialmente consentito un adeguamento dei fondi trasferiti complessivamente meno che proporzionale rispetto al tasso programmato di inflazione.

Contributi di parte corrente per la Finanza locale nel periodo 1986-90

Anno 1986

Il contributo ordinario assegnato ai Comuni nel 1985 è ridotto, per il 1986, del 2,25%. La detrazione ascende a L. 390 miliardi. Il 4,70% del contributo ordinario (L. 815 miliardi) viene erogato nel 1987, finanziandolo con una anticipazione ordinaria della Cassa DD.PP. Il fondo perequativo per i Comuni viene elevato da L. 1.324 miliardi del 1985 a L. 1.440 miliardi del 1986, con un aumento di L. 116 miliardi.

Sull'importo complessivamente attribuito per contributi di parte corrente non viene assegnato nessun incremento per compensare il tasso d'inflazione programmato e si ha una riduzione in valori correnti di L. 274 miliardi.

In valori costanti, considerando il tasso d'inflazione programmato del 6% (quello effettivo rilevato dall'ISTAT è del 6,70%), la riduzione ammonta a L. 1.377 miliardi (L. 1.103 miliardi T.I.P. + 274 riduzione).

Anno 1987

Il contributo ordinario assegnato ai Comuni è pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, *al netto* delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987. Pertanto il contributo è ridotto, rispetto al 1986, di L. 815 miliardi.

Il contributo perequativo per i Comuni è elevato a L. 2.231 miliardi. Per l'anno 1987 è maggiorato, in via straordinaria, di L. 840 miliardi.

Il complesso dei trasferimenti di parte corrente è incrementato, in valori correnti, di L. 816 miliardi (Fondo per. 791 miliardi + cont. straord. L. 840 miliardi = 1.631 miliardi — 815 miliardi fondo ord. = + 816 miliardi) corrispondente al tasso d'inflazione programmato del 4,4%.

Anno 1988

Il contributo ordinario per l'anno 1988 è confermato nell'importo del 1987 (con la riduzione di L. 815 miliardi rispetto al 1986).

Il contributo perequativo è elevato a L. 2.720 miliardi da L. 2.231 miliardi del 1987.

Con la legge finanziaria è concesso un contributo integrativo del fondo perequativo di L. 1.100 miliardi ma non viene ripetuto il fondo straordinario di L. 840 miliardi previsto nel 1987. Il fondo perequativo sale a L. 3.830 miliardi.

Pertanto nel 1988 le contribuzioni ordinarie sono elevate di L. 759 miliardi, pari ad un incremento del complesso dei fondi ordinario e perequativo del 3,5%, circa 2 punti in meno del tasso programmato d'inflazione.

Anno 1989

Il fondo ordinario per i Comuni ascende a L. 14.213 miliardi e tale risulta a seguito della riduzione del 10,52% rispetto al 1988. Della riduzione il 2,30% viene devoluto al fon-

do perequativo ed il 7,22% viene tagliato completamente.

Il fondo perequativo per i Comuni è determinato così in L. 4.949 miliardi, con un incremento di L. 1.119 miliardi, finanziati in parte con il trasferimento dal fondo ordinario del 2,30% (L. 365 miliardi).

Considerato il taglio apportato al fondo ordinario (L. 1.671 miliardi), il parziale recupero sul fondo perequativo (L. 1.119 miliardi) ed il mancato tasso programmato d'inflazione delle dotazioni 1988 (L. 182 miliardi) si ha una riduzione in valori costanti di L. 1.734 miliardi.

Il fondo per lo sviluppo degli investimenti dei Comuni, che è asceso fino al 1989 a L. 915 miliardi, viene ridotto dal 1989 a L. 577 miliardi, con una riduzione di L. 358 miliardi (—39%).

Nel 1989 pertanto il taglio complessivo dei trasferimenti ai Comuni è valutabile in L. 2.092 miliardi.

(Viena istituita l'I.C.I.A.P.)

Anno 1990

Il fondo ordinario viene confermato in L. 14.213 miliardi.

Il fondo perequativo è elevato da L. 4.949 miliardi a L. 5.804 miliardi, con un aumento di L. 855 miliardi che, rispetto alle dotazioni 1989, costituisce un incremento del 4,46%, inferiore al tasso d'inflazione programmato.

Il fondo per gli investimenti resta confermato nei 577 miliardi assegnati ai Comuni per il 1989.

Dal 1989 il limite complessivo dei mutui che la Cassa DD.PP., gli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro e l'Istituto per il Credito Sportivo possono accordare a Comuni, Province, loro consorzi, Comunità montane, è fissato a L. 9.000 miliardi (nel 1988 si afferma che le concessioni avevano superato L. 14.000 miliardi).

Viene inoltre stabilito, sempre con effetto dal 1989, che con il contributo statale gli enti locali possono coprire una quota dell'onere di ammortamento del mutuo variabile dal 5% al 7%, con un differenziale a loro carico, per i mutui della Cassa DD.PP., dal 4% al 2% e per i mutui con Istituti di credito ordinario dall'9% al 7%.

Da tener presente che dall'anno 1986, per effetto delle nuove norme stabilite dallo Stato in materia di imposta di registro (D.P.R. 131/1986 e L. 880/1986), l'entrata derivante dall'I.N.V.I.M. ha subito una riduzione di circa 1.000 miliardi, senza alcuna

Spazio aperto

AMBIENTE E FORESTAZIONE

Non ci stancheremo mai di ricordare a noi stessi, ai coltivatori ed all'opinione pubblica i grandi benefici per la campagna, per il nostro patrimonio boschivo ed anche per l'ambiente recati dalla coltura e dalla conservazione dei boschi.

Si, anche per l'ambiente. L'anno scorso, nel quadro della produzione dei cereali, per ottenere il *premio per il riposo delle terre*, venne fuori il provvedimento che incoraggiava questa scelta, provvedimento noto come *« set aside »*. Ebbene, sui 165mila ettari abbondanti, solo 5.560 ettari di terra sono stati messi a riposo e sono stati destinati a rimboschimento. Quindi solo una modestissima percentuale di terreno, cioè il 3,47%, è stato destinato a riposo contro il 45%; il 26% è stato destinato alla rotazione produttiva, *il 22% a riconversione a pascolo.*

Secondo gli esperti dell'Assoboschi, questa esigua destinazione di terra al rimboschimento, nel primo anno di applicazione del *« set aside »*, è imputabile tra l'altro all'esistenza di leggi e disposizion vincolistiche sull'utilizzazione degli impianti arborei.

In effetti le leggi sull'*ambiente* hanno portato (secondo me erroneamente) ad una notevole remora della coltura dei boschi inducendo molti imprenditori alla riduzione di investimenti finalizzati a creare e sviluppare zone boschive.

Ma la cura dei boschi significa principalmente tagli annuali, biennali o pluriennali per il pulimento da sterpi ed erbe nocive, per la vigoria e crescita razionale dei boschi stessi.

Occorrono quindi proposte e provvedimenti precisi che coniughino la salvaguardia dell'ambiente con la vitalità e crescita dei boschi, patrimonio di produzione e ricchezza economica per il naturale e vigilato sfruttamento della montagna e a favore dei Comuni montani.

Così si salvaguarda anche l'ambiente. E l'Italia ne approfitti con l'inizio del suo semestre di presidenza della Comunità Europea.

I programmi giusti ci sono, secondo il Ministro dell'Ambiente Giorgio Ruffolo, che ha proposto un pacchetto di misure per il pianeta Terra: eliminazione dei CFC, i gas mangia ozono, entro il 1997; stabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica, principale responsabile dell'effetto serra (entro il 2.000 e riduzione del 20% entro il 2005); massiccio programma di riforestazione entro il 1995.

L'obiettivo è giusto e la riforestazione è l'obiettivo più vicino. Sta bene, ed è questa la posizione espressa dal Ministro Ruffolo alla Conferenza di Bergen sul rapporto fra ambiente e sviluppo, conclusasi il 16 maggio u.s.

In realtà, ha detto il Ministro Ruffolo, *« il degrado dell'ambiente ha raggiunto un livello che non ci consente più il lusso dell'attesa di prove scientifiche inconfutabili... »*.

Ed ancora: *« la frontiera della conoscenza è mobile e non è segnata da verità assolute. Il percorso scientifico ha per sua natura un alto livello di incertezza e bisogna renderci conto che non si passa dall'incertezza alla certezza, ma da un livello di incertezza ad un altro livello di incertezza. Una catastrofe non è divisibile in percentuali: aspettare la prova decisiva potrebbe risultare fatale »*.

Questa posizione di precisione realistica per fortuna sembra prevalere, se dei 34 Paesi presenti alla Conferenza norvegese solo gli Stati Uniti ancora esitano ad accettarla, adducendo il *« principio precauzionale »* sullo stop alle tecnologie inquinanti.

Lo scoglio principale, come al solito, è lo stanziamento di risorse per lo sviluppo non inquinante del Terzo Mondo.

La proposta norvegese è di investire lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo in un fondo per la stabilizzazione del clima, ma essa non ha finora trovato largo consenso.

L'Italia insiste perché, a seguito della Conferenza di Bergen, scaturisca una indicazione sulle manovre fiscali e monetarie necessarie a bloccare il degrado ambientale e suggerisce di instaurare un sistema di tasse e di incentivi per premiare i sistemi di produzione meno inquinanti.

Ed i provvedimenti di incrementi boschivi non sono forse tra questi? E se non v'è dubbio che così è, quest'anno con la replica del provvedimento di *« set aside »* la modesta percentuale del 3,47% di terreno destinato al rimboschimento deve assolutamente crescere.

È in rischio e in ballo la salvaguardia dei boschi e dell'ambiente con tutte le funeste conseguenze immaginabili se tale crescita non avvenisse.

Pasquale Trozzi

compensazione.

I provvedimenti per il 1990

Le disposizioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani emanate con recente D.L. riaprono in effetti i termini per la sanatoria, limitatamente al 1989, che era già stata disposta con il D.L. 66/1989.

Stabiliscono che il Comune non può emettere accertamenti per il 1989 ed il 1990, bloccando anche l'ordinaria attività di accertamento relativa agli immigrati, alle variazioni di abitazioni, ecc. Destinano al bilancio dello Stato il maggior gettito relativo al 1990, che in parte notevole sarà relativo al normale incremento ed incide sui bilanci già approvati.

Rappresenta in effetti una intromissione nella gestione di un tributo locale, conseguente ad un servizio gestito dal Comune e storicamente sempre regolato dal Consiglio comunale, fino alle recenti norme che hanno istituito livelli obbligatori di copertura dei costi. Prevede un maggior gettito annuo di L. 750 miliardi rispetto ai circa 2.000 oggi introitati, con una presunzione di evasione del 37,5% che nella maggior parte dei Comuni non ha alcun riscontro. Interviene preannunciando un massiccio impegno organizzativo associato degli organi dello Stato e dei Comuni per recuperare le evasioni limitate a 2 anni (la legge ordinaria consente il recupero di 3 anni, 2 precedenti e quello in corso) per un tributo del quale il d.d.l. sull'autonomia impositiva presentato dal Governo prevede la soppressione dal 1° gennaio 1991 ■

Arturo Cascinari

SCUOLA DI BASE: PARTE LA RIFORMA

Novità e problemi di attuazione

Dopo nove anni di discussioni e di polemiche la Camera dei Deputati ha finalmente approvato la legge di riforma della Scuola Elementare.

È stato così posto fine all'iter parlamentare di un provvedimento pronto fin dal 1981, mentre nel 1985 erano stati approvati i nuovi programmi che contenevano notevoli innovazioni.

La riforma vede scomparire l'insegnante « *titolare* » della classe, la unicità della figura docente che è stata una costante secolare nella scuola elementare italiana viene meno con possibili riflessi negativi sul piano educativo.

Il principio della pluralità dei docenti modifica sostanzialmente le modalità dell'impegno didattico dei singoli docenti, imponendo un lavoro di gruppo sia per la elaborazione della programmazione che per l'attuazione e la valutazione dell'attività didattica.

È stata, inoltre, inventata la figura del maestro « *prevalente* » solo per gli alunni della prima e seconda classe, che continuerà ad essere per gli alunni stessi un punto di riferimento.

L'insegnamento della lingua straniera, il « *modulo* » di tre docenti che si alternano su due classi sono le innovazioni di maggiore rilievo. L'alternamento dei tre docenti è stato già da tempo sperimentato tra l'ostilità degli insegnanti anziani.

Il testo della legge definitivamente approvato è stato considerato da molti carente, d'altronde se non si fosse pervenuti alla conclusione di un così lungo e tormentato iter parlamentare, neanche per il prossimo anno scolastico si sarebbe potuto attuare il tanto atteso rinnovamento della scuola elementare.

In chi di dovere vi è la consapevolezza che la nuova legge comporterà rilevanti responsabilità nella sua concreta attuazione, con impegni niente affatto semplici ma indispensabili per l'allineamento degli ordinamenti scolastici ai programmi che come dinanzi detto sono stati già fissati.

È perciò fuori discussione che gli aspetti problematici, presenti nel testo approvato e rimasti insoluti, devono essere superati attraverso una attenta gestione della riforma.

Inoltre è chiaro che la riforma ripropone in termini più stringenti l'esigenza di un più fecondo rapporto tra scuola e famiglia nella consapevolezza che questo rapporto sta alla base di una buona formazione.

I montanari hanno con soddisfazione rilevato che la nuova legge mantiene in vita la scuola a classi plurime o « *pluriclasse* », di regola affidata ad un solo insegnante che quantunque sia l'istituzione scolastica più vetusta e la più controversa, rimane per gli alunni della montagna italiana la più agevole per la sua frequenza.

Questa scuola che da più personaggi è stata definita « *una beffa didattica* » deve essere ritenuta una vera e propria sintesi della scuola primaria. In essa infatti si ritrovano tutti i principi pedagogici e didattici e tutte le ragioni organizzative e sociali che regolano il tipo comune e più diffuso di scuola.

La sua efficacia è data perciò dalla misura in cui i principi generali vengono adattati al caso particolare.

Possiamo concludere affermando che in Italia nessuna altra riforma scolastica ha potuto usufruire di sperimentazioni così vaste e mirate come nel caso in esame e, pertanto, provvedendo all'aggregazione del personale docente in servizio nella scuola elementare eattuando una intelligente gestione della riforma, frutti copiosi non potranno mancare alla nostra fanciullezza studiosa. ■

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Il Ministero della Pubblica Istruzione recepisce le istanze dell'UNCEM

Abbiamo appreso con soddisfazione che il Ministero della Pubblica Istruzione ha tenuto conto — nella predisposizione dell'ordinanza che qui pubblichiamo integralmente — delle indicazioni e dei suggerimenti formulati dall'UNCEM in ordine alla salvaguardia delle zone montane per quanto attiene alle misure di razionalizzazione della rete scolastica nazionale.

L'intervento dell'UNCEM, sostenuto con convinzione dall'On. Luigi Rossi di Montelera — cui va il particolare ringraziamento dell'Unione — era mirato a sostenere la necessità di considerare la specificità dei territori montani nell'adozione dei criteri per operare la fusione o aggregazione dei circoli didattici, in modo tale da favorire e non scoraggiare la permanenza delle famiglie in queste zone, al di là di una valutazione semplicistica basata esclusivamente sul numero degli abitanti ma, al contrario, considerando le peculiari esigenze socio-economiche delle zone di montagna.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Disposizioni riguardanti la RAZIONALIZZAZIONE della rete scolastica

Quinquennio 1990/91 - 1994/95

VISTO l'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426;

VISTO l'art. 33 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

VISTA l'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1989, recante disposizioni per l'istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1990/91;

Ordina:

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Il piano di razionalizzazione della rete scolastica, previsto dall'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6 ottobre 1988, n. 426, e dall'art. 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, è definito secondo i criteri, i tempi e le modalità indicati nei successivi articoli.

2. Il piano è volto ad assicurare, attraverso il graduale ridimensionamento delle unità scolastiche, la migliore distribuzione delle istituzioni formative sul territorio, in rapporto alla domanda di istruzione ed all'esigenza di garantire le condizioni necessarie di efficacia del servizio scolastico, in particolare nelle aree più interessate dal fenomeno della dispersione scolastica (evasione dall'obbligo, abbandoni, ripetenze etc.).

3. Il piano è riferito al quinquennio 1990-91/1994-95.

Art. 2
(Disposizioni concernenti la scuola elementare)

1. **I provvedimenti di fusione o aggregazione dei circoli didattici sono proposti ed adottati, in linea di massima**, secondo un ordine di priorità basato sul minor numero di posti di insegnamento, compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, che prenda in considerazione prima i circoli didattici con un numero di posti inferiore a 40 e successivamente quelli residuali con un numero di posti inferiore a 50.

2. **Eventuali deroghe sono consentite nei casi in cui, per le oggettive difficoltà di collegamento — nella valutazione degli organi dell'Amministrazione scolastica — la mancanza di autonomia del circolo potrebbe gravemente pregiudicare il servizio scolastico.**

3. Le nuove istituzioni sono anch'esse proposte sulla base dei parametri stabiliti dall'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426; pertanto, sono costituite con almeno 50 posti di insegnamento, compresi quelli relativi alle sezioni di scuola materna, sempreché esista la fondata previsione di una stabilità almeno triennale delle predette dotazioni organiche. Contestualmente si provvede, ove necessario, a proporre lo sdoppiamento dei circoli didattici sopraddimensionati a cominciare da quelli con più di 100 posti.

4. Resta alla esclusiva competenza dei provveditori agli studi il trasferimento di plessi da un circolo ad un altro, quando non si inserisca in un contestuale e più vasto quadro di istituzioni e soppressioni di circoli didattici.

Art. 3
(Disposizioni concernenti la scuola secondaria di 1° grado)

1. I provvedimenti di fusione o aggregazione delle scuole medie sono proposti ed adottati, in linea di massima, secondo un ordine di priorità basato sul minor numero di classi funzionanti che prenda in considerazione prima le scuole medie con meno di 6 classi, successivamente quelle con meno di 9 classi ed infine quelle con meno di 12 classi.

2. Il piano riguarda, oltre le scuole attualmente sottodimensionate per le quali non sia possibile prevedere fondatamente un futuro sviluppo verso una normale dimensione, anche quelle scuole medie che verranno a trovarsi nel quinquennio in situazio-

ne di sottodimensionamento per effetto di un prevedibile e fondato decremento della popolazione scolastica.

3. Eventuali deroghe sono consentite per le scuole funzionanti nelle piccole isole e in località di montagna nei casi in cui, per le oggettive difficoltà di collegamento — nella valutazione degli organi dell'amministrazione scolastica — la mancanza di autonomia della scuola pregiudicherebbe gravemente il servizio scolastico.

4. In caso di soppressione di sezioni staccate va, comunque, assicurata la possibilità di frequenza degli alunni in altre scuole per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

5. Nel quadro degli interventi di razionalizzazione vanno evitate, in linea di massima, la dipendenza dalla stessa scuola di più di due sezioni staccate e l'aggregazione di sezioni staccate a scuole dichiarate a carattere sperimentale.

Art. 4
(Disposizioni concernenti gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di II grado)

1. I provvedimenti di fusione o aggregazione di istituti di istruzione secondaria di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, o di trasformazione in sezioni annesse, sezioni staccate o scuole coordinate, sono proposti ed adottati tenendo conto della tendenza demografica riscontrata nel bacino di utenza relativo a ciascuna istituzione, dell'evoluzione della domanda di istruzione nell'ultimo quinquennio, delle prospettive di sviluppo e trasformazione dell'economia locale, nonché dello specifico rilievo acquisito nella tradizione locale dalle singole istituzioni scolastiche, come centri di promozione culturale e di ricerca artistica, educativa e tecnico-professionale.

2. Secondo gli stessi criteri vanno esaminate le possibilità di mantenimento delle sezioni staccate e scuole coordinate con insufficiente numero di alunni frequentanti.

3. Per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 si considerano, inoltre, le particolari condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e le specifiche esigenze didattico-organizzative dei diversi tipi di scuola, allo scopo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel territorio, a tal fine **conservano la propria autonomia anche istituzioni con un numero di classi inferiore a 25 quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:**

a) la fondata previsione della costituzione di nuove classi che nel successivo quinquennio, gradualmente, possano far raggiungere all'istituzione le dimensioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge 6 ottobre 1988 n. 426;

b) la particolare complessità di direzione e di gestione connessa alla pluralità di indirizzi di studio coesistenti, all'attuazione sperimentale contestualmente di nuovi ordinamenti didattici e di nuove strutture formative, nonché all'esistenza di aziende, officine e laboratori di particolare complessità o specializzazione;

c) **la collocazione in particolari aree geografiche, come isole minori e zone montane, o in comuni distanti oltre 30 Km. dalla sede di istituti o scuole dello stesso tipo o settore formativo, nel caso in cui la difficoltà di collegamento con gli istituti di possibile aggregazione, in relazione alle vie di comunicazione ed al sistema dei trasporti pubblici, sia di entità tale da impedire l'esercizio dell'azione direttiva, l'espletamento delle funzioni amministrative e la partecipazione all'attività degli organi collegiali.**

4. Non si procede, di norma, ad aggregazioni o fusioni di istituti e scuole che, per effetto di tali provvedimenti, assumerebbero dimensioni complessive superiori a 50 classi.

5. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le classi delle scuole ammesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili statali e quelle delle scuole medie annesse agli istituti d'arte sono unitamente computate per ogni singola istituzione.

6. Non mantengono, comunque, l'autonomia di funzionamento gli istituti e scuole con meno di 12 classi, salvo i casi di unicità del tipo di scuola o istituto nell'ambito provinciale; in tali casi resta, tuttavia, possibile l'aggregazione ad istituti di altro ordine o tipo, ai sensi dell'articolo 5.

7. Secondo gli stessi criteri indicati nei commi 1 e 2 si può procedere alla separazione di sezioni staccate o scuole coordinate di istituti sopraddimensionati ed alla loro aggregazione ad altri istituti.

Art. 5
(Aggregazione tra istituzioni scolastiche di diverso ordine e tipo)

1. Le istituzioni da trasformare in sezioni staccate o in scuole coordinate ai sensi dell'articolo 4 o le sezioni staccate e le scuole coordinate già esistenti sono aggregate tra loro o anche ad istituti di diverso ordine e tipo.

2. I provvedimenti di aggregazione sono adottati in via prioritaria quando nello stesso comune o in comuni vicini coesistano, anche in conseguenza di perdita dell'autonomia di funzionamento, scuole coordinate e sezioni staccate da altri istituti, anche di tipo diverso, e siti in località considerevolmente distanti dalle scuole da aggregare.

3. Si procede, di norma, ad aggregazioni tra istituti dello stesso ordine o tra istituti di istruzione professionale e tecnica di settori omogenei.

4. Per gli istituti professionali, di norma, sono tenute distinte le istituzioni del settore agrario, industriale e dei servizi (istituti per il commercio, alberghieri e femminili); conseguentemente agli istituti professionali per l'industria e l'artigianato possono essere aggregati quelli per le attività marinare, mentre gli istituti professionali femminili possono essere aggregati, oltre a quelli per il commercio, anche agli istituti per l'industria e l'artigianato, in presenza di un consistente numero di classi appartenenti a corsi del settore industriale.

Art. 6
(Tempi, modalità e procedure)

1. Il provveditore agli studi, esaminate le eventuali proposte dei consigli scolastici distrettuali e degli enti locali, predispone, nel rispetto dei criteri stabiliti, una proposta di piano provinciale per il periodo indicato nell'art. 1, comma 3, da aggiornare annualmente.

2. Nell'ordine di priorità degli interventi indicati, si dà la precedenza a quelli riferibili ad istituzioni scolatiche presso le quali si verifichi comunque la vacanza della presidenza o della direzione didattica.

3. Il piano evidenzia il programma realizzabile per l'anno 1990/91, che va collegato con quello predisposto a norma dell'O.M. 11 ottobre 1989. Quest'ultimo può eventualmente essere rivisto alla luce della presente ordinanza.

4. Al piano va allegato un elenco delle istituzioni scolastiche, con i necessari elementi conoscitivi e di valutazione, rispetto alle quali non si è ritenuto di proporre interventi di ridimensionamento.

5. Stante l'urgenza di definire il piano di razionalizzazione, in relazione agli adempimenti da espletare per l'avvio del prossimo anno scolastico, i consigli scolastici provinciali sono invitati ad esprimere il proprio parere con la massima tempestività. In

caso di ritardo il provveditore agli studi trasmette comunque il piano entro il 24 marzo 1990 al sovrintendente scolastico regionale, agli enti locali interessati ed ai competenti uffici ministeriali. A questi ultimi trasmette anche l'elenco dei posti direttivi prevedibilmente vacanti all'inizio di ciascuno degli anni scolastici compresi nel piano.

6. Sulla base delle proposte formulate dai provveditori agli studi e degli elementi di valutazione acquisiti, è redatto il programma di razionalizzazione della rete scolastica per ciascuno degli anni compresi nel periodo previsto nell'art. 1, comma 3.

7. Nel programma sono indicati gli interventi di soppressione, fusione, aggregazione e trasformazione di istituti e scuole autonome in sezione staccate o annesse e coordinate, stabiliti in relazione al numero complessivo delle cessazioni dal servizio del personale direttivo sul territorio nazionale nonché i provvedimenti relativi a nuove istituzioni a decorrere dall'inizio del prossimo anno scolastico.

Art. 7

1. I piani previsti dall'art. 2 del decreto legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, ed integrato dall'art. 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono adottati dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione dei rispettivi statuti.

2. Ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti sull'organico del personale scolastico statale, i predetti piani sono trasmessi, ai fini della prescritta intesa, ai competenti Uffici del Ministero entro il termine previsto dall'articolo 6.

Lino Mastronardi

DEFINIZIONE DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA NEL COMPARTO ENTI LOCALI

Applicazione dell'art. 34 del D.P.R. 268/87

L'art. 34, punto b, del D.P.R. n. 268 del 13.5.1987 (accordo nazionale 1985-87 per il personale degli Enti locali), prevede « ... *al personale dell'ottava qualifica funzionale con direzione di unità operativa complessa, nonché al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff compete una indennità annua fissa di L. 1.000.000 per dodici mesi* ».

Per « *unità operativa organica complessa* », non definita semplicemente dal D.P.R. 268/87, deve intendersi un « *nucleo amministrativo* » operante all'interno di un ente con figure differenziate, con compiti polivalenti e fini omogenei.

Ciò significa che un insieme di elementi qualificati in vari rami di uno stesso settore (per qualifica deve intendersi la specializzazione in un ramo ottenuto tramite laurea) lavora in equipe per i fini istituzionali dell'ente stesso.

Altre definizioni potrebbero essere incomplete e aleatorie in quanto né la dipendenza di persone non specializzate nel senso or ora descritto, né il numero di dipendenti possono comprovare e quindi determinare la complessità dell'unità operativa.

L'unità operativa può essere semplice (es. Settore di un Ufficio Tecnico con a capo un Geometra e con disegnatori o operai quali dipendenti), ovvero complessa (es. Ufficio Tecnico con diversi Settori interconnessi e operanti in modo plurimo e polivalente, ma omogeneamente).

All'interno di un ente locale, quale la Comunità montana, è facile capire che i funzionari inquadrati nell'ottava qualifica funzionale e partecipanti, in quanto dipendenti, all'Ufficio di Piano (Art. 7 L. 23.3.1981, n. 93), per l'interdisciplinarietà che essi creano, per la composizione differenziata dei ruoli, che pure conforma un unisono in funzione degli incarichi attribuiti loro, costituiscono l'unica possibile unità operativa complessa.

In tal senso, specie per l'attività interdisciplinare e per l'interdipendenza tra i vari funzionari, ad essi può essere attribuita l'indennità prevista dall'art. 34, punto b, del D.P.R. 268/87.

La Legge Regionale del Molise n. 13 del 29.4.1985 così recita:
« *Complessità e difficoltà delle prestazioni (ottava qualifica funzionale): Attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e di provvedimenti di notevole grado di difficoltà, può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna (attività complesse* - nota dell'estensore-*)* ».

L'Ufficio di Piano è preposto, tra l'altro, alla realizzazione del Piano Quinquennale di sviluppo e ciò si può ottenere solo in quanto le Comunità montane si sono dotate di tale nucleo operativo che, per la presenza di laureati in dicipline tecnico-amministrative (ingegnere, forestale, agronomo, architetto, economista) è un nucleo autonomo, internamente complesso.

Per definire ulteriormente tale complessità a nulla serve stabilire se i componenti hanno alle proprie dipendenze geomeri o altre figure operative, in quanto la necessaria interdipendenza dei soggetti qualificati e le materie trattate, nonché i ruoli di coordinamento svolti nei confronti di professionisti esterni incaricati o di consulenza specifica per altri enti in collaborazione o meno con i relativi uffici tecnici, sono gli unici elementi atti a stabilire la complessità di tale interdipendenza. Ed infatti nell'ambito della declaratoria di funzioni nella L.R. 13/85 così è detto:
« *Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito (il funzionario): collabora, predisponendo i relativi atti e documenti alla redazione*

di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione di interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. ... Espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione. ... ».

In tal caso, a titolo di esempio, si riportano alcune delibere rappresentative di casi concreti inerenti l'espressione dell'interdipendenza dei componenti qualificati dell'Ufficio di Piano della Comunità montana Alto Molise e dell'alternanza dei ruoli in funzione dell'argomento trattato:

a) Delibera di Giunta n. 294/86, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. con decisione n. 18054 del 5.11.1986:

— *« PS 33/P/2891/SC-Ostelli della gioventù nei comuni di Sant'Angelo Del Pesco, Poggio Sannita, San Pietro Avellana ».*
INGEGNERE CAPO: Ing. Lino Mastronardi - Ufficio Tecnico Comunitario;
DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. G. Di Batolomeo Ufficio di Piano Comunitario;
CONSULENTE GEOLOGO: Dott. Geol. R.B. Mastronardi Ufficio di Piano Comunitario;

b) Delibere di Giunta n. 409/85, 219/86, 115/87, 62/88, 91/89:

— *« Redazione dei progetti inerenti la valorizzazione turistica di M. Capraro e M. Campo ».*
PROGETTISTI: Ing. Lino Mastronardi, Arch. G. Di Bartolomeo-Uffici Comunitari.
ESPERTO AGRONOMO: Dott. Agron. E. Mastronardi - Ufficio di Piano Comunitario;
ESPERTO FORESTALE: Dott. V. Lastoria - Ufficio Forestale Comunitario;
ESPERTO GEOLOGO: Dott. Geol. R.B. Mastronardi - Ufficio di Piano Comunitario;
COORDINATORE: Ing. Lino Mastronardi - Ufficio Tecnico Comunitario;

c) Delibera di Giunta n. 66 del 2.3.1987, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. di Isernia con decisione n. 6151 dell'1.4.87:

— *« Recupero centro storico di Castelverrino ».*
INGEGNERE CAPO: Ing. V. Bagnoli - Ufficio di Piano Comunitario;
DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. G. Di Bartolomeo - Ufficio di Piano Comunitario.

d) Delibera di Giunta n. 135 del 27.4.1987, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. di Isernia con decisione n. 16708 del 14.9.1987:
« Assistenza tecnica a favore dei comuni - Studio idrogeologico del territorio di Capracotta ».
CONSULENTI: Ing. V. Bagnoli-Dott. Geol. R.B. Mastronardi - Ufficio di Piano Comunitario.

e) Delibera di Consiglio n. 33 dell'8.4.1988, esaminata senza rilievo dal CO.RE.CO. con decisione n. 18695 del 27.9.88:
« Legge n. 64 del 1.3.1986: Disciplina organica dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno. 3° anno di attuazione. Affidamento incarichi »:

— Progetto per la valorizzazione e gestione dei boschi - Interventi nel settore della forestazione.
ESPERTO AGRONOMO FORESTALE: Dott. Agr. E. Mastronardi - Ufficio di Piano Comunitario;
ESPERTO GEOLOGO: Dott. Geol. R.B. Mastronardi - Ufficio di Piano Comunitario;
INGEGNERE: Ing. V. Bagnoli - Ufficio di Piano Comunitario;
COORDINATORI: Ing. Lino Mastronardi, Arch. G. Di Bartolomeo - Uffici Comunitari;

Per gli altri sedici incarichi di progettazione esecutiva i dipendenti dell'Ufficio di Piano Comunitario figurano singolarmente o in gruppo, in relazione alla eterogeneità dei temi trattati e alla loro complessità, coordinatori dei gruppi costituiti da tecnici « esterni » all'Ente dipendenti, per tale aspetto, dei suddetti anche se temporaneamente.

f) Delibera di Giunta n. 206 del 6.6.1988 esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. con decisione n. 13875 del 1.7.1988:
« Sistemazione strada in località Vaccareccia-Vastogirardi ».
INGEGNERE CAPO: Ing. V. Bagnoli - Ufficio di Piano Comunitario;
DIRETORE DEI LAVORI: Arch. G. Di Bartolomeo - Ufficio di Piano Comunitario;

g) Delibera di Giunta n. 241 del 19.9.1989, esaminata senza rilievi dal CO.RE.CO. con decisione n. 20575 del 9.10.1989:
« Programma Zone Interne 1978 - Giardino di Flora Appenninica - Progetto PS/33/P/823/AG »
DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. G. Di Bartolomeo - Ufficio di Piano Comunitario;
CONSULENTE: Dott. Agr. Emidio Mastronardi - Ufficio di Piano Comunitario;
COORDINATORE: Ing. Lino Mastronardi - Ufficio Tecnico Comunitario.

A tale complessa situazione di incarichi coordinati e interamente organizzata tra i dipendenti dell'Ufficio di Piano si assomma l'enorme responsabilità derivante dagli incarichi sia nei confronti dell'Ente, che nei confronti dei tecnici esterni di volta in volta coordinati. A tale proposito la solita L.R. così recita: « ... *Nell'ambito dell'unità organica complessa (il funzionario) può essere incaricato della responsabilità — con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti — di una unità operativa organica eventualmente prevista (esterna o interna temporanea o a carattere continuativa* (nota dell'estensore della presente) *in ordine alla quale: verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definisce le procedure previste dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro* ».

D'altronde l'alta professionalità ricercata per costituire l'Ufficio di Piano è garantita in termini chiari ed univoci dalla obbligatorietà dell'iscrizione agli Albi Professionali per l'espletamento di alcuni compiti quali i collaudi statici, la direzione di lavori strutturali, etc.

Da tale panoramica discende, si spera in maniera chiara ed univoca, il significato del termine « *Unità operativa complessa* » ciò soprattutto in funzione del reciproco e alternato rapporto di dipendenza tra i diversi componenti, altamente qualificati, dell'Ufficio di Piano Comunitario. ■

ABBONAMENTI 1990 A

MONTAGNA OGGI

Molte le Comunità montane sottoscrittrici

Numerose Comunità montane, accogliendo l'invito dell'UNCEM, hanno rinnovato o sottoscritto abbonamenti aggiuntivi alla nostra rivista in favore dei loro amministratori. È un modo valido di migliorare l'informazione ed anche di sostenere l'azione dell'Unione: ad esse va il ringraziamento dell'UNCEM, con l'auspicio che anche le altre, che ancora non lo hanno fatto, vogliano seguirne l'esempio.

CONCORSO STATALE SUI MUTUI DEGLI ENTI LOCALI

Stabilite le modalità per l'esercizio 1990

Come di consueto, pubblichiamo l'annuale decreto del Ministero dell'Interno (pubblicato sulla G.U. n. 106/1990) con il quale vengono fissate le modalità per usufruire del concorso statale da parte degli Enti locali che accenderanno nel corrente esercizio mutui con la Cassa Depositi e Prestiti.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 1990

Determinazione delle modalità di applicazione del concorso statale per i mutui assunti da comuni, province e Comunità montane nell'anno 1990.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante « *Disposizioni in materia di finanza pubblica* », convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, con il quale viene disposto che il concorso statale sui mutui contratti dagli enti locali a decorrere dall'anno 1989 sia determinato — entro il limite massimo della contribuzione erariale spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti — calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere da realizzare ed ai criteri di priorità fissati con apposita delibera dal CIPE;

Rilevato che ai sensi del medesimo art. 4, comma 4, le modalità di applicazione del concorso statale di cui sopra debbono essere stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;

Visti i propri decreti n. 868/E3, del 30 aprile 1989 e n. 3832/E3, del 21 luglio 1989 con i quali sono state stabilite le modalità di applicazione del concorso statale per i mutui assunti nell'anno 1989;

Ravvisata la necessità di stabilire, a norma del cennato art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 65/1989, le modalità di applicazione del concorso statale per i mutui assunti da comuni, province e Comunità montane nell'anno 1990;

Preso atto della delibera in data 19 dicembre 1989 con la quale il CIPE ha individuato le tipologie di intervento da considerarsi per l'anno 1990 in ordine prioritario ai fini dell'accoglimento delle domande di concessione dei mutui formulate da province, comuni e loro consorzi e Comunità montane e considerato che la stessa è stata conosciuta con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1990;

Considerato, quindi, che il termine di dieci giorni accordato per l'emanazione del presente decreto scade il 1° febbraio 1990;

Rilevato che le rate di ammortamento dei mutui autorizzati dal Ministero dell'interno a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio a norma del comma 8, dell'art. 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono coperte totalmente dal contributo erariale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti spettanti a ciascuna provincia e comune entro il limite massimo annuo della contribuzione stessa per cui detti mutui non debbono essere considerati ai fini della determinazione della relativa contribuzione statale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale Comunità enti montani;

Decreta:

La contribuzione statale spettante a ciascun comune, provincia o Comunità montana a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti — entro il limite massimo della contribuzione erariale spettante a ciascun ente ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *b), c)* e *d)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 — è determinata, per i mutui contratti nell'anno 1990, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse, rispettivamente:

a) del 7 per cento, per mutui assunti per il finanziamento delle seguenti tipologie di opere pubbliche:

opere fognarie e depurative e di smaltimento rifiuti;

opere acquedottistiche;

opere per impianti di illuminazione, elettrodotti, metanodotti, gasdotti;

opere stradali, parcheggi e metropolitane;

b) del 6 per cento, per mutui assunti per il finanziamento delle seguenti altre tipologie di opere pubbliche;

edifici scolastici;

impianti sportivi;

parchi e giardini;

c) del 5 per cento, per mutui assunti per il finanziamento di opere pubbliche diverse da quelle elencate alle lettere *a)* e *b)*.

Per gli interventi di carattere manutentorio diretti alla conservazione del patrimonio e dei servizi pubblici rientranti in ciascuno dei tre gruppi di opere sopraindicate, la contribuzione statale è determinata nella stessa misura stabilita per ciascuna tipologia d'intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1990

Il Ministro dell'interno
Gava

Il Ministro del tesoro
Carli

Pergiorgio Bellagamba

IL PIANO URBANISTICO DELLA PRESILA CATANZARESE

In linea con la riforma delle autonomie il documento della Comunità montana

Con il Piano Urbanistico, adottato il 14/3/89, la Comunità montana della Presila catanzarese fornisce il proprio contributo, in termini di promozione, coordinamento e valorizzazio- delle azioni dei Comuni associati, ad una delle esigenze centrali, culturali e politiche, della società attuale: il « *governo del territorio* » è compito fondamentale degli Enti locali; al di fuori di esso risulta impossibile definire strategie di miglioramento della qualità della vita e delle condizioni economiche e sociali delle collettività interessate.

Costruito con tali obiettivi, il Piano Urbanistico consente un duplice risultato. In primo luogo acquisire, in tutto il suo spessore culturale e politico, la carica concettuale contenuta nella legge n. 431/85 « *Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale* », che tende a realizzare una tutela attiva dei valori ambientali e paesistici dell'intero territorio, superando una concezione puramente « *vincolistica* » dei beni stessi. In tale ottica lo strumento adottato presenta i contenuti propri del « *Piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali* » definito dalla legge n. 431.

In secondo luogo disporre di uno strumento capace di orientare la Comunità montana stessa, i Comuni, gli Enti pubblici di settore e gli operatori privati nella scelta delle decisioni relative agli interventi da realizzare ed ai finanziamenti da attivare: strumento essenziale per non annullare gli effetti di una consistente disponibilità di finanziamenti (Piano triennale Mezzogiorno legge n. 64/85, fondi FIO, fondi FERS, finanziamenti speciali ed ordinari regionali).

È in tal senso che il Piano Urbanistico colloca il proprio contributo per il governo del territorio, non esautorando i singoli Comuni, ma fornendo indicazioni circa obiettivi prioritari, compatibilità di trasformazione e criteri guida per la revisione e verifica delle indicazioni fornite dagli strumenti urbanistici locali vigenti.

Nel quadro attuale delle azioni della Regione per attivare un processo di pianificazione (Quadro di riferimento del programma di sviluppo regionale, Documento preliminare del Piano territoriale di coordinamento regionale, Legge regionale in attuazione della L. 431/85, ecc.) ed in rapporto al Piano di sviluppo economico-sociale della C.M., obiettivo prioritario del Piano Urbanistico è quello di effettuare una attenta analisi delle caratteristiche delle risorse territoriali per definire il valore ai fini della organizzazione e qualificazione del territorio della Comunità montana.

In linea con gli specifici contenuti della legge ed in rapporto con l'obiettivo centrale, ribadito dai documenti della programmazione regionale, di contribuire a « *riconoscere e valorizzare le risorse territoriali e l'identità culturale del territorio* », il Piano Urbanistico definisce il grado di trasformabilità compatibile con la qualità delle risorse ed individua strategie ed interventi di trasformazione capaci di valorizzare tali risore.

In tal senso il Piano mette a punto un sistema di « *occasioni* » di intervento di iniziativa pubblica e privata, superando i limiti propri dello strumento stesso ed integrandosi con il Piano di sviluppo ed individua prospettive di intervento mirate alla valorizzazione del patrimonio naturale e storico-artistico.

In particolare esso propone una pluralità di azioni integrate di intervento, facendo perno sulla presenza di una parte del « *Parco Nazionale Calabria* » e qualificando le direttrici che partono dai due centri urbani principali che si rapportano con la C.M., Catanzaro e Crotone.

È in tale quadro che sono offerte occasioni per la creazione di: Centro attività sportive, Centro termale, Centri di servizio integrati per il turismo (sezione culturale-informativa, laboratorio ambientale, servizi turistici).

Ad esse si connettono azioni di valorizzazioni delle attività agricole, forestali e zootecniche (miglioramento pascoli, costruzione laghetti collinari in siti compatibili, incentivazione agricoltura e compatibilità ambientale, qualificazione patrimonio zootecnico, ecc.), di recupero di aree degradate (dissestate, di cave, di discariche RSU non controllate), di recupero del patrimonio di edifici dei centri storici, di recupero e valorizzazione delle attività artigianali.

Le Norme di attuazione del Piano individuano le condizioni di compatibilità delle trasformazioni ed i limiti delle singole azioni: ad esse è assegnato il compito di specificare le modalità con cui la Comunità montana promuove la valorizzazione del territorio e persegue obiettivi di corretto sviluppo.

La sfida lanciata dalla Giunta e dal Consiglio della Comunità montana ha valore emblematico nella realtà del Mezzogiorno: dal momento della adozione del Piano Urbanistico ha inizio il lavoro arduo che dovrà impegnare tutti gli Amministratori per fare in modo che l'azione intrapresa sia occasione di crescita culturale e di capacità decisionale di tutti gli Organismi della collettività interessata. ■

L'autore è Professore straordinario di Pianificazione del Territorio all'Università di Reggio Calabria.

Nino De Pasquale

RIPARTITI TRA LE REGIONI I PRIMI 100 MILIARDI DEL FONDO 1990 DELLA LEGGE 1102/71

La particolare situazione economica del Paese che ha accompagnato l'approvazione del provvedimento finanziario di bilancio dello Stato per l'anno in corso (legge 27/12/89, n. 407), ha determinato qualche problema rispetto al passato anche per quanto riguarda lo stanziamento annuale a favore delle Comunità montane per il finanziamento dei piani socio-economici di sviluppo.

Se ne è ripetutamente parlato su queste pagine in modo diffuso nei numeri scorsi.

Come è oramai noto, la previsione di spesa in conto capitale per le Comunità montane è contemplata annualmente dalla citata normativa nello stato di previsione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ed i fondi vengono ad esse trasferiti attraverso le Regioni (diversamente da quanto avviene per il fondo ordinario, che è assegnato direttamente alle Comunità montane dal Ministero dell'Interno).

Per l'esercizio corrente, la legge finanziaria in vigore ha ssicurato un fondo complessivo di 150 miliardi di lire destinato al finanziamento dei piani di sviluppo socio economico ai sensi della legge n. 93/81, integrativa della legge n. 1102/71. Si è pertanto registrata — per le note ragioni di contenimento della spesa pubblica e nonostante le pressanti azioni poste in essere dall'Unione a tutela degli interessi delle zone montane — una diminuzione pari a 32 miliardi rispetto allo scorso anno, in parte compensata dagli incrementi intervenuti sul fondo ordinario 1990.

L'importo di 150 miliardi, menzionato poc'anzi, tuttavia, non è immediatamente disponibile nel suo intero ammontare, in quanto la citata legge finanziaria n. 407/89 ha condizionato l'erogazione di un terzo del fondo in parola (50 miliardi) al successivo rinvenimento in corso d'anno della relativa copertura. Il che potrà

Regioni e Province Autonome	Quota spettante 1990 (in migliaia di lire)	Coefficienti di riparto
Bolzano	1.610.000	1,610
Trento	1.425.000	1,425
Piemonte	7.613.000	7,613
Valle d'Aosta	1.638.000	1,638
Lombardia	9.306.000	9,306
Veneto	3.857.000	3.857
Friuli Venezia Giulia	2.365.000	2,365
Liguria	3.189.000	3,189
Emilia Romagna	4.493.000	4,493
Toscana	6.137.000	6,137 (di cui 0,246 Toscana sud)
Umbria	4.810.000	4,810
Marche	3.407.000	3,407 (di cui 0,362 Marche sud)
Lazio	5.897.000	5,897 (di cui 3,242 Lazio sud)
Abruzzo	5.141.000	5,141
Molise	2.360.000	2,360
Campania	6.260.000	6,260
Puglia	3.067.000	3,067
Basilicata	4.453.000	4.453
Calabria	7.257.000	7,257
Sicilia	5.850.000	5,850
Sardegna	9.865.000	9,865
Totale	100.000.000	100,000

Fonte: Elaborazioni del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica su dati dell'UNCEM.



avvenire con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio dello Stato 1990, votata in genere nella seconda metà dell'esercizio finanziario.

Per ora, quindi, sono stati resi disponibili soltanto 100 miliardi (peraltro contemplati anche all'art. 12, quarto comma, del D.L. n. 415/89 convertito nella legge n. 38/90 per la finanza locale) che il Ministero del Bilancio ha provveduto a ripartire tra Regioni e Province autonome sulla scorta dei dati relativi a superficie e popolazione montana al 31/12/1988 forniti dall'UNCEM, secondo quanto dispone il quinto comma dell'art. 21 della legge n. 144/89 (finanza locale 1989). Quest'ultima ha infatti modificato in proposito la procedura di aggiornamento annuale della Tab. A alla richiamata legge n. 93/81.

Per quanto il relativo decreto del Ministero del Bilancio non sia stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al momento in cui si scrive, siamo in grado di pubblicare il prospetto riassuntivo delle quote di trasferimento della prima trance dei 100 miliardi a favore delle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Naturalmente per i residui 50 miliardi verranno utilizzati gli stessi coefficienti aggiornati di riparto, indicati nel prospetto che qui pubblichiamo.

In attesa della disponibilità effettiva di quest'ultima quota del fondo — che avverrà, ripetiamo, non prima della seconda metà dell'anno in sede di variazioni al bilancio dello Stato — è auspicabile che le Regioni provvedano tempestivamente ad assegnare alle Comunità montane i fondi messi per ora a disposizione, in modo da consentire ad esse di operare pienamente ed attuare i programmi di intervento per investimenti predisposti nei relativi piani annuali di sviluppo.

LE COMUNITÀ MONTANE CALABRESI IN MOSTRA A PAOLA

Undicesima rassegna regionale organizzata dalla Comunità montana dell'Appennino Paolano

Dal 1° al 4 maggio le Comunità montane della Calabria si sono date Convegno a Paola per la loro undicesima rassegna regionale.

La Mostra, ideata e realizzata dalla Comunità montana dell'Appennino Paolano, si è tenuta nel Centro Storico del Comune, nel rione 7 Fontane.

Sono stati realizzati complessivamente 24 stands, occupati dalle Comunità montane, dall'Assessorato al Turismo della Regione Calabria, dalla SA.TE.CA., Società che gestisce le « *Terme Luigiane* » di Guardia Piemontese, e da « *Calabria Hotels* », Associazione degli albergatori calabresi.

La Mostra regionale delle Comunità montane ha avuto il patrocinio della Presidenza della Giunta regionale calabrese e dell'U.N.C.E.M.



Il Presidente dell'UNCEM, dr Edoardo Martinengo, durante l'intervento a Paola all'inaugurazione della undicesima rassegna delle Comunità montane calabresi

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del Presidente dell'U.N.C.E.M. Edoardo Martinengo, del Sen. Franco Covello, del Presidente della Comunità montana Domenico Sica, del Sindaco di Paola Antonio Pizzini, dei Presidenti ed Amministratori delle Comunità montane presenti alla manifestazione: Silana, del Pollino, Versante dello Stretto, Media Valle Crati, Versante Jonico Meridionale, Monti Reventino Tiriolo e Mancuso, del Savuto, Destra Crati, Unione delle Valli, Serre Cosentine, Alto Tirreno, Versante Jonico e Serre Calabre.

Si è registrata la presenza di numerosissimi artigiani locali, che oltre ad esporre i loro prodotti, hanno dato dimostrazioni delle tecniche di lavorazione dei loro prodotti.

Norberto Magnanini

TOLTE LE DELEGHE IN MATERIA DI SANITA' ED URBANISTICA ALLE COMUNITA' MONTANE DELL'UMBRIA

Si dovrà attendere il novembre '90 per conoscere l'articolazione dettagliata delle deleghe regionali che con la legge regionale n. 31/90 (qui riportata integralmente) la Regione Umbria ha inteso trasferire a Comuni e Province, senza precisare quali agli uni e quali alle altre.

Di certo c'è comunque che, con l'inizio del 1991, le deleghe in materia di sanità ed urbanistica in 3 Comunità montane (Città di Castello, Gubbio e Norcia) saranno tolte, restituendo alle stesse un ruolo di sviluppo socio-economico nel territorio di competenza più attinente alle materie di bonifica idraulica e a quelle agro-forestali.

Da quanto sopra discende che solo per le citate Comunità montane le funzioni amministrative di delega sono esercitate dalle attuali Giunte fino al 31 dicembre 1990.

Il regime di proroga che con detta normativa si è innescato era opportuno estenderlo a tutti gli Enti montani al fine di conseguire, entro il corrente anno, la definizione dell'assetto territoriale sub-regionale dal quale far discendere i rinnovi delle relative Assemblee.

Se si intende attuare i propositi riportati nella proposta di nuovo Statuto regionale e tenendo in debito conto alcune certezze affermatesi nella legge nazionale di riforma degli Enti locali, di certo emerge che gli ambiti di competenza delle Comunità montane debbono necessariamente essere ridisegnati dalla Regone ne essendo definitivamente superati quelli fissati nel lontano 1972 ed ampliati nel 1984.

L'autore à Vice Presidente della Delegazione UNCEM Umbria)

LEGGE REGIONALE UMBRA
27 aprile 1990, n. 31

Disciplina transitoria per il riordino delle funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane.

Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. A far data dall'1 gennaio 1991, le funzioni amministrative regionali esercitate dalle Associazioni dei Comuni ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1 e quelle esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, sono delegate a Comuni e Province.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una proposta complessiva di riordino delle funzioni amministrative regionali, di cui al comma 1, con un adeguamento delle leggi regionali, al fine di disciplinare l'esercizio delle deleghe, gli affari pendenti, nonché l'utilizzo del personale e dei beni regionali.

3. In attesa dell'adeguamento delle leggi regionali ai sensi del comma 2 e comunque non oltre il 31 dicembre 1990, le funzioni amministrative di cui al comma 1, sono esercitate dagli attuali comitati esecutivi delle Associazioni dei Comuni e dalle Giunte delle Comunità montane di cui al comma 1. Per i comitati esecutivi non si procede alla nuova nomina a seguito del rinnovo dell'assemblea dell'Associazione dei Comuni.

Art. 2

1. Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è aggiunto il seguente: « Fino all'insediamento della nuova assemblea, sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta, per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 27 aprile 1990.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Fatale, deliberazione 28 dicembre 1989, n. 10282; atto consiliare n. 2228 (IV legislatura).

— Assegnato per il parere alle commissioni consiliari permanenti I « Affari istituzionali, bilancio e programmazione », II « Affari economici », III « Assetto e utilizzazione del territorio » e IV « Affari sociali », in data 16 gennaio 1990.

— Testo licenziato dalla I commissione consiliare permanente, acquisiti i pareri delle commissioni II, III e IV, con sdoppiamento del testo iniziale in due distinte proposte di legge e con riformulazione del titolo, con relazione del consigliere Marinelli, in data 19 marzo 1990 (atto n. 2228/*bis*).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 marzo 1990, deliberazione n. 1194.

— Legge vistata dal Commissario del governo il 23 aprile 1990.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area funzionale segreteria della Giunta e affari giuridici, ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1. comma 1:

— Il testo del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1 contenente « Norme per l'esercizio da parte dell'associazione dei Comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 delle funzioni amministrative già attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1976, n. 40 e 17 agosto 1979, n. 44. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 », è il seguente:

« 1. — Le funzioni amministrative attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitate dalle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n, 65, qualora tutti i comuni consorziati manifestino il loro consenso con conforme deliberazione... *Omissis* ».

Per completezza di informazione si annotano, di seguito, i riferimenti legislativi contenuti nel primo comma della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1, sopra riportato:

— la legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, recante « Norme per la definizione dei comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici », è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 25 dell'11 giugno 1975;

— la legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, recante « Organizzazione del servizio sanitario regionale », è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 63 del 20 dicembre 1979.

— Il testo dell'art. 47 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 (vedasi nota precedente), aggiunto con l'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 12, recante « Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 6 settembre 1972, n. 23. Attribuzione ad alcune Comunità montane delle funzioni previste dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40. Modifiche alle norme che regolano la elezione degli organi statutari di quelle Comunità montane » (pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 13 del 29 marzo 1978) è il seguente:

« Art. 47. *Comunità montane.* — Nei comprensori, il cui ambito territoriale coincide con quello di una delle zone omogenee individuate con la legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, le funzioni di cui alla presente legge sono assunte dalla Comunità, purché i Comuni che ne fanno parte conferiscano all'Ente poteri necessari a norma dell'art. 6, ultimo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Ai Comuni che provvedano ai sensi del precedente comma sono erogati i contributi di cui all'art. 13, sempre che lo statuto della Comunità venga adeguato ai criteri fissati dall'art. 11, ultimo comma, in quanto applicabili.

La Comunità montana deve intendersi sostituita al Consorzio a tutti gli effetti della presente legge, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione.

Per completezza di informazione si ricoda che:

— la legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 riguarda « Attuazione degli artt. 3 e 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nuove norme per lo sviluppo della montagna » ed è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 25 del 9 settembre 1972;

— la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 recante « Nuove norme per lo sviluppo della montagna », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971 e riprodotta nel *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 30 del 30 dicembre 1971.

Nota all'art. 2, comma 1, alinea:

Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 (vedasi note allart. 1, comma 1), già sostituito dall'art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1985, n. 1 (vedasi note all'art. 1, comma 1), così come integrato dal presente articolo, è il seguente:

« 5. — L'assemblea è composta da consiglieri dei comuni associati.

A far parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale possono esere eletti dai rispettivi consigli comunali, in luogo di altrettanti consiglieri comunali, membri dei consigli circoscrizionali eletti a suffragio diretto.

L'assemblea dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, salvo la sostituzione di singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e di consigliere di circoscrizione e per altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti disposizioni.

Fino all'insediamento della nuova assemblea, sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta, per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi.

L'assemblea dell'associazione intercomunale è composta da un numero di membri non inferiore a 40 qualora la popolazione totale dei comuni compresi nell'associazione non superi i 50.000 abitanti.

Il numero minimo dei membri dell'assemblea è elevato a 50 o 60 rispettivamente nei casi in cui la popolazione suddetta non superi i 100.000 abitanti o ecceda tale numero ».

Ogni comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale nel numero che, rispetto ai sensi del quarto e quinto comma, sta nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nella associazione intercomunale.

Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nell'assemblea dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso demografico, il numero dei consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo proporzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi nella misura che segue:

— comuni da 10.000 a 20.000 residenti, aumento del 100 per cento;

— comuni oltre 20.000 residenti, aumento del 200 per cento.

Per i fini di cui al quarto, quinto e settimo comma, la popolazione è calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

L'aumento di cui al settimo comma è conteggiato ai fini del calcolo proporzionale di cui al sesto comma, anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.

I comuni per i quali il calcolo proporzionale suddetto dia un quoziente contenente una frazione di unità esprimono nell'assemblea dell'asso-

ciazione intercomunale un numero di rappresentanti pari a quello risultante dall'arrotondamento all'unità superiore.

I rappresentanti che ciascun comune ai sensi dei commi precedenti, esprime nell'assemblea della associazione intercomunale sono nominati dal consiglio comunale, con voto limitato, sulla base dei criteri disciplinati dallo statuto, previa ripartizione dei membri assegnati tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all'art. 72, comma quinto, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, tra gli eletti nelle rispettive liste.

L'assemblea viene insediata entro 60 giorni dalle elezioni amministrative generali ed esercita le proprie funzioni allorché siano stati eletti almeno 2/3 dei membri che la compongono.

L'associazione adotta un regolamento per il funzionamento dei propri organi ».

Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 72, comma quinto del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, concernente « Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali » (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 23 giugno 1960), sopra citato:

72. ...*Omissis* - Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio ... *Omissis* ». ■

Bruno Cavini

LA REGIONE TOSCANA VARA LA LEGGE CHE DISCIPLINA IL NUOVO ORDINAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE

Il Consiglio Regionale della Toscana, dopo un lungo ed interessante dibattito, ha approvato la legge che detta la disciplina degli organi delle Comunità montane, pubblicata integralmente di seguito.

Il varo della nuova normativa si è reso necessario dopo l'abrogazione della Legge Regionale n. 37/39, istitutiva delle Associazioni Intercomunali, che prevedeva anche la normativa per gli organi delle Comunità montane e ne disciplinava compiti e funzioni quando gli ambiti territoriali coincidevano.

La legge varata definisce la natura ed i compiti delle Comunità montane, ribadendo quanto già stabilito dalla Legge n. 1102/1971 e prevedendo che queste, oltre ad essere destinatarie di deleghe regionali, esercitano anche le funzioni ad esse delegate dai Comuni e dalle Province.

Sono da sottolineare come novità interessanti non solo le norme che attribuiscono all'autonomia statutaria dell'Ente il compito di disciplinare la composizione e l'elezione dell'Assemblea, della Giunta esecutiva e del Presidente — limitandosi la legge a dettare alcuni principi che dovranno essere rispettati dagli statuti — ma anche quelle norme da applicare in via transitoria fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento di quelli esistenti.

Per quanto concerne l'Assemblea, principi inderogabli sono la presenza dei Sindaci e delle minoranze di ciascun Comune oltre ad un numero massimo di membri.

Un altro aspetto interessante della legge è la norma che prevede come nella fase transitoria la Giunta sia formata, oltre che dal Presidente, da un numero di membri pari a quello dei Comuni facenti parte della Comunità montana che dovranno essere nominati dall'Assemblea su designazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Il Consiglio Regionale ha voluto così dare una precisa indicazione per la formazione della Giunta, che si può definire istituzionale e che rende la Comunità montana strumento dei Comuni, in gran parte piccoli, al fine di svolgere una serie di funzioni più correttamente gestibili in un'area sovracomunale.

Vi sono però altre norme che suscitano perplessità, e che faranno discutere a lungo, come quella dell'art. 13 che rischia di creare una dualismo fra il Segretario della Comunità montana e il Coordinatore amministrativo quando la Giunta esercita le funzioni sanitarie di cui alla Legge 833/1978 e successive modifiche.

La verifica sulla validità della legge avverrà a tempi brevi, perché essa entra nel pieno della sua applicazione a decorrere dal rinnovo dei Consigli Comunali avvenuto lo scorso maggio. Un giudizio definitivo potrà essere tuttavia dato solo a statuti approvati, perché la vera scommessa è nell'uso che gli Amministratori faranno della larga autonomia loro assegnata dalla Regione.

Una preoccupazione non secondaria deriva peraltro dal fatto che l'approvazione definitiva da parte del Parlamento della legge sul riassetto delle Autonomie locali costringerà la Regione a legiferare nuovamente per uniformarsi alle più recenti norme, facendo così rischiare un altro periodo di incertezza dopo quello iniziato nel 1986 ed appena terminato. ■

L'autore dell'articolo è Presidente della Delegazione UNCEM Toscana

LEGGE REGIONALE
22 febbraio 1990, n. 9
(B.U. Regionale n. 13 del 2/3/1990)

Ordinamento delle Comunità Montane

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Natura e compiti

1. Le Comunità montane, enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 4 della L. 3 dicembre 1971 n. 1102, operano in ciascuna delle zone omogenee delimitate a norma dell'art. 1 della L.R. 12 giugno 1981, n. 52, ai fini della valorizzazione e dello sviluppo della montagna.

2. Esse sono costituite tra i comuni compresi nella zona omogenea ed esercitano, ai fini di cui al primo comma, le funzioni previste dalla legge 3 dicembre 1971 n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni, e le funzioni loro delegate o subdelegate dai rispettivi comuni, dei quali promuovono e favoriscono il più ampio coordinamento delle azioni.

3. Le Comunità montane sono inoltre soggetti della programmazione regionale e possono essere destinatarie dell'esercizio di funzioni amministrative della regione, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 24 marzo 1986, n. 12, e delle province.

4. Le province possono in particolare, nei casi e nei limiti rispettivamente previsti dalla legge statale o regionale, delegare alle Comunità montane funzioni proprie o subdelegare alle medesime funzioni regionali.

5. Le Comunità montane corrispondenti alle zone A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, esercitano anche i servizi di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e alle relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica.

Art. 2
Statuto

1. La comunità montana è retta da un proprio statuto che disciplina, tra l'altro:

a) la denominazione e la sede della Comunità montana;

b) la composizione, i compiti, il funzionamento e i modi di elezione e di insediamento degli organi;

c) le forme di pubblicità e le modalità per il riesame degli atti ai sensi del successivo art. 8;

d) i criteri di organizzazione degli uffici;

e) il sistema di contabilità e bilancio e i modi di finanziamento.

2. Gli statuti, adottati dalle Comunità montane, sono approvati con deliberazione del consiglio regionale.

3. Le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 15 prevalgono sulle corrispondenti norme degli statuti in vigore. Esse sono tuttavia derogabili dai nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti esistenti, limitatamente alle parti disponibili ai sensi dei successivi articoli. Gli statuti in vigore continuano ad applicarsi per le parti compatibili con la presente legge.

4. Fino all'approvazione dello statuto si applica alle Comunità montane, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento provvisorio delle associazioni intercomunali, 22 maggio 1988 n. 1.

Art. 1
Organi

1. Sono organi delle Comunità montane:

a) l'assemblea;

b) la giunta esecutiva;

c) il presidente.

Art. 4
Assemblea - Composizione ed elezione dei membri

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle comunità montane e da consiglieri dei comuni stessi eletti dai rispettivi consigli. La composizione numerica dell'assemblea e le modalità di elezione dei membri sono determinate secondo principi che tengano conto della popolazione residente e delle rappresentanze politiche e in modo da garantire la presenza della minoranza di ciascun consiglio comunale nell'assemblea ed il rispetto del numero massimo dei membri previsto nel punto 1 dell'allegato 1) della presente legge.

2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, i comuni eleggono i propri rappresentanti nel numero e con le modalità di cui all'allegato 1) della presente legge.

Art. 5
Assemblea - Compiti

1. L'Assemblea delibera lo statuto, i bilanci, i conti consuntivi, i rendiconti di gestione, i piani e programmi annuali e pluriennali, la contrazione di mutui, le dotazioni organiche del personale, i regolamenti, la costituzione delle aziende di cui al sesto comma dell'art. 1 e gli atti concernenti le competenze dell'ente ed i rapporti con i rispettivi comuni.

2. Delibera inoltre gli indirizzi generali cui deve attenersi l'attività della giunta esecutiva ed esercita i poteri di riesame degli atti e gli altri compiti previsti dalla presente legge.

3. L'assemblea delle comunità montane di cui al quinto comma dell'art. 1, relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e dalle relative leggi statali e regionali di attuazione, esercita inoltre i compiti previsti da tali leggi.

Art. 6
Assemblea - Durata in carica

1. L'assemblea dura in carica fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo ordinario dei consigli comunali.

2. Nel periodo che va dalla data di scadenza all'insediamento della nuova assemblea sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta per il compimento di tutti gli atti necessari ed assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la presentazione dei servizi in atto.

3. I singoli membri dell'assemblea sono sostituiti a seguito di dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge. Essi sono altresì revocabili da parte dei rispettivi consigli comunali, nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica. La sostituzione dei rappresentanti a seguito della revoca è disposta nell'osservanza dei principi della presente legge e dell'effettiva rappresentanza della minoranza.

4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più comuni ricompresi nella Comunità montana, la composizione dell'assemblea è ridefinita secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 1) della presente legge. I comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze nell'assemblea, mentre gli altri comuni provvedono alle sole variazioni delle rispettive rappresentanze che risultano necessarie per effetto della nuova composizione dell'assemblea. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nell'assemblea i precedenti rap-

presentanti.

5. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale ai sensi degli artt. 323 e segg. del R.D. 4 gennaio 1915 n. 148, e successive modificazioni, i rappresentanti eletti nell'assemblea dal consiglio comunale disciolto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, eletti dal consiglio comunale rinnovato. In tal caso, tuttavia, il commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il sindaco negli organi della Comunità montana.

6. Le Comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo e quarto comma, prevedendo comunque che, nel caso delle elezioni parziali di cui al quarto comma, i comuni intereressati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze nell'assemblea.

Art. 7
Assemblea - Funzionamento

1. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato da apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa.

2. Fino all'approvazione del regolamento, salve diverse determinazioni adottate con i nuovi statuti o in sede di adeguamento degli statuti esistenti, si applicano le norme vigenti per il consiglio del comune sede della Comunità montana in quanto compatibili. L'assemblea può integrare tali norme allo scopo di garantire una migliore funzionalità dell'organo.

Art. 8
Assemblea - Riesame degli atti

1. Su richiesta di uno o più comuni ricompresi nella Comunità montana, previa deliberazione dei rispettivi consigli, l'assemblea riesamina, per non più di una volta, gli atti da essa stessa deliberati. In sede di riesame l'assemblea può confermare l'atto deliberato.

2. L'assemblea riesamina inoltre, su richiesta di almeno un quinto dei propri membri, gli atti della giunta esecutiva e ne delibera la conferma, la revoca o la modifica. Gli atti deliberati dall'assemblea in sede di tale riesame possono essere sottoposti alla ulteriore procedura di cui al primo comma.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi, l'ordine del giorno e l'elenco delle deliberazioni prese dall'assemblea sono trasmessi, entro dieci giorni, ai sindaci dei comuni ricompresi nella Comunità montana. Gli atti della giunta esecutiva sono messi a disposizione, negli stessi termini, di tutti i membri dell'assemblea.

4. Le richieste di riesame sono presentate al presidente della Comunità montana entro quindici giorni dalle comunicazioni di cui al precedente comma. Il riesame è iscritto all'ordine del giorno della prima riunione successiva dell'assemblea.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti presi nell'esercizio delle competenze di cui al quinto comma dell'art. 1.

Art. 9
Assemblea - Insediamento

1. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo ordinario degli stessi, i presidenti in carica delle Comunità montane acquisiscono dai sindaci dei rispettivi comuni i dati di cui al punto 3) dell'allegato alla presente legge e li trasmettono al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, con propri decreti determina per ogni Comunità montana il numero dei rappresentanti da esprimersi da ciascun comune, distinti per lista politica. I decreti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione e copia di essi è immediatamente comunicata ai sindaci ed ai presidenti delle comunità montane.

2. I comuni esprimono nei trenta giorni successivi alla comunicazione i loro rappresentanti nell'assemblea. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente della Comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.

3. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata per iniziativa del presidente della Comunità montana, via via che ad esso pervengono i relativi atti da parte dei comuni e comunque entro il termine di un anno dall'insediamento dell'assemblea.

4. Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze di cui all'art. 6, quarto e quinto comma.

5. Le Comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 10
Assemblea - Prima seduta

1. La prima seduta della nuova assemblea è presieduta dal consigliere più anziano d'età, fino all'elezione del presidente.

2. Nel corso della seduta o nella seduta immediatamente successiva, l'assemblea nomina la giunta esecutiva ed elegge il Presidente.

3. Le Comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti commi.

Art. 11
Giunta esecutiva
Composizione e nomina

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente e di norma da un numero di membri pari a quello dei comuni della Comunità montana. Essa è eletta dall'assemblea al proprio interno in modo da assicurare comunque la massima rappresentanza di tutti i comuni interessati ed una visione unitaria degli interessi dei comuni stessi.

2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la giunta esecutiva è composta dal presidente e da un numero di membri pari a quello dei comuni della Comunità montana;

b) i membri sono designati dai rispettivi consigli comunali fra i rappresentanti del comune nell'assemblea della Comunità montana;

c) la giunta esecutiva è nominata dall'assemblea una volta pervenute dai comuni le designazioni di almeno i tre quinti dei membri dell'organo;

d) la giunta esecutiva entra in funzione con l'elezione del presidente della stessa e può essere successivamente integrata con le stesse modalità previste per la nomina nella precedente lettera.

Art. 12
Giunta esecutiva - Compiti

1. La giunta esecutiva esercita i compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione e di vigilanza, nonché i compiti non attribuiti ad altri organi della Comunità montana in conformità alla presente legge.

2. Relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e dalle leggi statali e regionali di attuazione o di modifica, la giunta esecutiva delle Comunità montane di cui al quinto comma del-

l'art. 1, esercita i compiti previsti dalle citate leggi.

3. Lo statuto della Comunità montana può prevedere che i compiti di cui al precedente comma siano delegati dalla giunta esecutiva ad un comitato nominato dalla giunta stessa e composto nei modi di cui all'art. 6 e 7 della L.R. 26 maggio 1986 n. 26. Tra i membri del comitato deve essere prevista la presenza di almeno un componente la giunta esecutiva al quale sono affidate le funzioni di presidente.

4. Il comitato riferisce periodicamente sull'attività svolta alla giunta esecutiva, la quale detta direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e può in ogni tempo avocarle. Ai membri del comitato competono le indennità di carica nella misura e secondo la disciplina di cui agli artt. 20, 21 e 22 L.R. 19 dicembre 1979 n. 63.

5. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, la giunta esecutiva delle Comunità montane di cui al quinto comma dell'art. 1 può delegare l'esercizio dei compiti in materia sanitaria ad un comitato nominato e composto secondo la disciplina di cui al terzo comma.

Art. 13
Giunta esecutiva - Funzionamento

1. La Giunta esecutiva delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. La Giunta esecutiva svolge collegialmente le proprie competenze, salvo diverse determinazioni adottate con i nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti esistenti.

3. Il segretario della Comunità montana funge da segretario della giunta esecutiva. Per le competenze di cui al quinto comma dell'art. 1, le funzioni di segretario della giunta esecutiva sono svolte dal coordinatore amministratore di cui all'art. 18 della L.R. 24 maggio 1980, n. 71. In tal caso, il segretario della Comunità montana partecipa comunque alle sedute della giunta esecutiva e fornisce ad essa la propria collaborazione.

Art. 14
Presidente - Modalità di elezione

1. Il presidente della Comunità montana è eletto dall'assemblea fra i propri componenti.

2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

3. Le proposte per le candidature alla presidenza devono essere presentate da almeno un quinto dei membri dell'assemblea.

4. Il presidente è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza semplice. L'elezione avviene con votazione per appello nominale con l'intervento di almeno i tre quinti dei consiglieri aventi diritto al voto.

5. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri dell'assemblea, o se nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi. La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. Qualora al terzo scrutinio più candidati ottengano lo stesso numero di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 15
Presidente - Compiti

1. Il presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva e l'assemblea, esercita gli altri compiti attribuitigli in conformità alla presente legge.

Art. 16
Controllo degli atti

1. IL controllo sugli atti delle comunità montane è esercitato dalla sezione del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede della Comunità montana.

2. Per il controllo degli atti deliberati nell'esercizio delle funzioni di cui al quinto comma dell'art. 1, si applicano le corrispondenti disposizioni.

Art. 17
Prima applicazione

1. Le disposizioni della presente legge relative alla composizione ed elezione degli organi delle Comunità montane si applicano a decorrere dal primo rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Fino al rinnovo ordinario di cui al primo comma, e comunque non oltre l'approvazione del nuovo statuto o l'adeguamento dello statuto esistente, ogni Comunità montana può provvisoriamente regolare con propria deliberazione la composizione della rispettiva assemblea e giunta esecutiva in modo difforme da quanto previsto nell'allegato 1) della presente legge e dall'art. 11, secondo comma.
La deliberazione è presa nell'osservanza dei principi di cui all'art. 4, primo comma, e all'art. 11, primo comma, ed ha efficacia fino all'approvazione del nuovo statuto o all'adeguamento dello statuto esistente o comunque non oltre il rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo a quello di cui al primo comma.

Art. 18
Modificazioni degli ambiti territoriali

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, sentito il parere dei comuni e delle province territorialmente interessati, verifica la delimitazione delle Comunità montane adottando le opportune determinazioni.

Art. 19
Adeguamento della vigente normativa alle nuove disposizioni in materia sanitaria

1. La disciplina relativa agli organi delle Comunità montane di cui al quinto comma dell'art. 1 verrà ridefinita, per l'esercizio delle funzioni sanitarie, con la legge regionale di adeguamento della normativa vigente alle nuove disposizioni statali concernenti la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale.

Art. 20
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) l'art. 1, il secondo e terzo comma dell'art. 2, gli articoli 4, 5, 6, il primo, il secondo, il terzo e il quinto comma dell'art. 7, gli articoli 8 e 10 della legge regionale 1 dicembre 1972 n. 31;
b) la legge regionale 2 gennaio 1973 n. 1;
c) l'art. 12 della legge regionale 12 giugno 1981 n. 52.

2. A decorrere dalla data prevista dall'art. 17, sono altresì abrogati:

a) il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 1 dicembre 1972 n. 31.
b) gli articoli 4 e 11 della legge regionale 12 giugno 1981 n. 52.
c) la legge regionale 28 aprile 1986 n. 19.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 febbraio 1990

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 30 gennaio 1990 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 febbraio 1990.

ALLEGATO 1

Criteri di composizione e modalità di elezione dell'Assemblea delle Comunità montane

1. L'assemblea della Comunità montana è composta dal seguente numero di membri, stabilito in rapporto alla popolazione residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella Comunità montana:

— 50 membri: oltre i 50.000 residenti;

— 40 membri: oltre i 20.000 residenti;

— 30 membri: fino a 20.000 residenti.

Per i Comuni parzialmente montani ricompresi nelle Comunità montane corrispondenti alle zone A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1981 n. 52, il numero dei membri dell'assemblea di cui al precedente comma è stabilito in rapporto a tutta la popolazione residente nei comuni suddetti.

Per le Comunità montane comprendenti più di 6 comuni, il numero dei membri dell'assemblea, stabilito ai sensi dei precedenti commi, è aumentato delle seguenti unità:

— 10 membri: 7-8-9 comuni
— 20 membri: 10-11-12 comuni
— 30 membri: 13-14-15 comuni
— 40 membri: oltre i 15 comuni

2. Ciascun Comune ricompreso nella Comunità montana esprime di diritto tre rappresentanti nell'assemblea della Comunità montana.

Gli altri membri dell'assemblea sono espressi dai Comuni in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuno dei Comuni stessi, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente punto 1).

I singoli Comuni esprimono pertanto nell'assemblea, oltre ai rappresentanti di diritto di cui al primo comma, un numero di rappresentanti che, rispetto al totale dei membri da eleggere, sta nello stesso rapporto esistente tra la popolazione residente nel territorio montano del Comune e quella residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella Comunità montana, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del punti 1). I quozienti così ricavati per ciascun comune individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri di cui al secondo comma, i rappresentanti del comune nell'assemblea in aggiunta ai membri di diritto di cui al primo comma.

Per popolazione residente, agli effetti di cui al presente e al precedente punto, si intende quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Nel caso di comuni parzialmente montani, per popolazione residente nel territorio montano del comune si intende quella risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco sulla base dei dati ISTAT e degli altri dati disponibili presso il Comune.

3. L'assemblea della Comunità montana è composta, oltre che sulla base dei criteri di rappresentanza dei singoli comuni di cui al precedente punto, in modo da riflettere proporzionalmente le rappresentanze politiche complessivamente espresse nei consigli dei comuni ricompresi nella Comunità montana.

Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità delle rappresentanze politiche nell'assemblea della Comunità montana, la consistenza quantitativa delle varie liste politiche è calcolata come segue.

Per i consigli comunali eletti con il sistema proporzionale (comuni sopra i 5.000 abitanti), si intende che a ciascuno dei rispettivi consiglieri corrisponda un numero di voti pari a quelli validi ottenuti nell'elezione comunale dalla lista nella quale si sono presentati, diviso il numero dei consiglieri eletti nello stesso consiglio comunale per la lista suddetta.

Se il consiglio comunale è stato eletto con il sistema maggioritario (comuni sotto i 5.000 abitanti), si intende che a ciascun consigliere corrisponda un numero di voti pari a quelli validi a lui attribuiti nell'elezione comunale, e risultanti dalla somma dei voti al solo contrassegno di lista, diviso il numero dei consiglieri eletti nel consiglio comunale per la stessa lista, più i voti individuali.

I voti come sopra determinati sono assegnati, ai fini delle operazioni successivamente descritte, alla lista politica nella quale il corrispondente consigliere si era presentato alle elezioni comunali, salvo che il consigliere stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di insediamento del rispettivo consiglio comunale, non presenti al sindaco dichiarazione scritta e autenticata ai sensi di legge di assegnazione dei voti, agli effetti della presente legge, ad una lista politica diversa, chiaramente individuata e che può essere anche non rappresentata nel consiglio comunale.

I voti assegnati ad una stessa lista, in corrispondenza a consiglieri del complesso dei comuni ricompresi nella Comunità montana, si sommano agli effetti di determinare il numero dei consiglieri appartenenti alla lista da esprimersi nell'assemblea della Comunità montana.

Nel caso di liste miste o liste locali per le quali siano stati eletti rappresentanti in un consiglio comunale, i voti ad esse assegnati ai sensi del quinto comma non si sommano, agli effetti di cui al precedente comma, ai voti assegnati a liste simili rappresentate in altri consigli dei comuni ricompresi nella Comunità montana, salvo gli apparentamenti espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui allo stesso quinto comma. Lo stesso principio si applica per le liste non corrispondenti ai partiti politici nazionali che si siano presentate alle elezioni in più comuni ricompresi nella Comunità montana con contrassegni non identici.

Previa applicazione dei suddetti criteri, ciascuna lista politica è rappresentata nell'assemblea della Comunità montana da un numero di consiglieri che, rispetto al totale dei membri dell'assemblea ai sensi del punto 1), sta nello stesso rapporto esistente tra i voti assegnati alla lista e sommati a norma del sesto comma e la somma dei voti assegnati a tutte le liste rappresentate nel complesso dei comuni della Comunità montana. I quozienti così ricavati per ciascuna lista politica individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri dell'assemblea della Comunità montana, il numero dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea stessa.

4. Ciascun consiglio esprime i proprio rappresentanti nell'assemblea della Comunità montana, nel numero di cui al punto 2), in modo da rispettare i dati relativi alle rappresentanze politiche complessive di cui al precedente punto e nell'osservanza, al tempo stesso, del grado di rappresentatività delle liste politiche al proprio interno.

A tale fine, per ciascun consiglio dei comuni della Comunità montana, si procede preliminarmente a determinare il grado relativo di rappresentatività delle liste politiche ivi rappresentate, in rapporto al numero dei consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea della Comunità montana.

Tale grado di rappresentatività di ciascuna lista politica all'interno di ciascun consiglio comunale sta, rispetto al numero di consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea della Comunità montana, nello

stesso rapporto esistente tra il numero dei consiglieri della lista nel consiglio comunale, quale desumibile dalle operazioni di cui al punto 3), quinto comma, e il totale dei consiglieri del comune.

Per ciascuna lista politica, si sommano successivamente i relativi quozienti ricavati, in riferimento ai singoli comuni, dal calcolo proporzionale di cui al precedente comma.

La somma dei quozienti comunali della lista, rapportata al numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea della Comunità montana, ai sensi del punto 3), ultimo comma, è fatta valere ai fini della rettifica dei quozienti comunali stessi. In particolare, i quozienti comunali della lista sono rettificati in modo da stare, rispetto ai corrispondenti quozienti ricavati ai sensi del terzo comma, nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea e il totale derivante dalla somma di cui al quarto comma.

I numeri corrispondenti ai quozienti comunali rettificati individuano, per ciascuna lista politica, il numero dei consiglieri ad essa appartenenti da esprimersi da ciascun comune nell'assemblea della Comunità montana; a tal fine si applica altresì il criterio dei maggiori resti, fino a concorrenza del totale dei consiglieri della lista da esprimersi nell'assemblea. Nel caso di parità dei resti, il rappresentante è espresso dal comune meno rappresentato nell'assemblea della Comunità montana da consiglieri della lista, in proporzione alla percentuale di voti assegnati alla lista stessa nei consigli comunali interessati, ai sensi del punto 3, quinto comma.

5. Qualora dalle operazioni di cui ai precedenti punti derivi, per determinati comuni, una non perfetta corrispondenza tra il numero dei consiglieri, distinti per liste politiche, da esprimersi nell'assemblea della Comunità montana ai sensi del punto 4) e il numero dei rappresentanti già definito ai sensi del punto 2), si procede con criteri oggettivi alla correzione dei dati di cui al precedente punto, fermo restando l'equilibrio complessivo fissato, in rapporto alle liste politiche, dall'ultimo comma del punto 3).

La correzione avviene, fino all'adeguamento ai dati di cui al punto 2), mediante l'aumento, per uno o più comuni, dei rappresentanti previsti e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti previsti per altro o altri comuni, rispettivamente con riferimento ai comuni che, in base alle risultanze del precedente punto, dovrebbero esprimere nell'assemblea un numero di consiglieri inferiore ovvero superiore rispetto a quanto stabilito ai sensi del citato punto 2).

L'aumento e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti opera, in via prioritaria, in rapporto a rappresentanti della stessa lista politica, per la quale risultino, rispettivamente per i comuni suddetti, quozienti rettificati (punto 4, comma sesto) il cui resto sia rimasto inutilizzato e quozienti invece il cui resto abbia determinato l'attribuzione di un rappresentante o di un ulteriore rappresentante rispetto a quelli già assegnati.

Qualora per più liste politiche si verifichino i presupposti di cui al precedente comma, e la corrispondente diminuzione sono attuati nei confronti del numero dei rappresentanti della lista per la quale, in riferimento ai sopra citati quozienti, la somma tra il resto inutilizzato e la frazione di unità occorrente a pareggiare il numero di rappresentanti assegnati esprima la più alta cifra.

6. I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto dell'assemblea della Comunità montana.

Essi sono computati in diminuzione dei consiglieri della rispettiva lista politica da eleggersi dal comune nell'assemblea. Se la lista politica della quale fa parte il sindaco non esprime, ai sensi dei precedenti punti, alcun consigliere nell'assemblea, il sindaco è computato, in via prioritaria, in diminuzione dei consiglieri da esprimersi nell'assemblea dalla lista politica maggioritaria che ha concorso all'elezione del sindaco stesso.

7. Il consiglio comunale che, per effetto dell'applicazione dei precedenti criteri, non esprime nell'assemblea della Comunità montana alcun rappresentante della propria minoranza, nomina, su designazione di questa ultima, un ulteriore membro nell'assemblea, in aggiunta ai membri spettanti ai sensi del precedente punto 2). ■

VENETI IN BRASILE PROPONGONO OPERE DI RIMBOSCHIMENTO

Alla guida amministrativa di alcune delle più importanti municipalità della regione brasiliana del Rio Grande do Sul ci sono cittadini veneti emigrati in Brasile. Una loro delegazione (4 sindaci e 2 vicesindaci che amministrano nel complesso oltre 1 milione e 200 mila abitanti) ha visitato il Veneto per un viaggio di studio e lavoro ed è stata ricevuta a Palazzo Balbi di Venezia dall'Assessore regionale al turismo Panozzo.

Nel corso del lungo e cordiale incontro è stato tra l'altro chiesto alla Regione di collaborare ad una vasta opera di rimboschimento del Rio Grande do Sul. *« Si tratta* — hanno spiegato i sindaci veneto-brasiliani — *di un'iniziativa che la nostra comunità sente in maniera profonda per saldare un debito che gli emigrati veneti sentono di avere nei confronti della terra che li ha accolti. Molti decenni orsono furono infatti proprio gli emigranti a colonizzare il Rio Grande. Vi giunsero dietro la promessa di terra da coltivare gratuitamente ma, al loro arrivo, scoprirono che tutto il territorio era ricoperto da fitti boschi e, loro malgrado, furono costretti a tagliare molte piante per poter lavorare. Ora* — hanno detto con orgoglio — *vogliamo saldare questo debito »*.

Da parte sua Panozzo ha espresso l'auspicio che la Regione possa in qualche modo collaborare a questa meritevole iniziativa, ed ha accolto l'invito a verificare la possibilità di avviare un rapporto costruttivo e frequente con la comunità veneta del Rio Grande. È stata anche valutata la possibilità che un gruppo di tecnici si rechi in Brasile per una serie di scambi di tecnologia e di esperienze, soprattutto nel campo della viticoltura e dell'enologia. Nel Rio Grande gli emigrati veneti hanno infatti *« importato »* l'arte di produrre vino, trapiantando laggiù produzioni di qualità come Merlot, Cabernet e Riesling.

A.V.N.

Franco Bertoglio

UNA LEGGE REGIONALE PER LA MONTAGNA PIEMONTESE

Approvata la proposta presentata dalla Delegazione dell'UNCEM con l'appoggio di un centinaio di Comuni e di venti Comunità montane

Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 1990 ha pubblicato la legge n. 23 del 9 aprile 1990 dal titolo: *« Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani »*. Si tratta dell'iniziativa assunta dalla Delegazione Piemontese dell'UNCEM di cui avevamo parlato nel n. 4/1989 di *« Montagna Oggi »*: il Consiglio regionale ha approvato il testo predisposto dall'UNCEM e presentato ufficialmente da un centinaio di comuni montani piemontesi con l'appoggio di una ventina di Comunità montane (dato che queste non hanno, nello Statuto piemontese, diritto di iniziativa legislativa).

L'azione della Delegazione piemontese dell'UNCEM è scaturita da un *« Consiglio aperto »* tenutosi il 27 novembre 1987, nel quale — dopo numerosi incontri avuti con la Regione Piemonte — era stato unanimemente approvato l'impegno della Delegazione di farsi promotrice di una proposta di legge atta a favorire lo sviluppo dell'economia montana. Il progetto elaborato dalla Giunta e approvato dal Consiglio della Delegazione, dopo ampia consultazione degli Enti associati, non riguarda temi istituzionali, (era in quel momento all'esame del Parlamento la riforma delle autonomie locali), ma tende — secondo il dettato dell'art. 44 della Costituzione, dell'art. 4 dello Statuto della Regione Piemonte e della Legge 1102/71 e successive integrazioni — a ribadire e puntualizzare gli obiettivi di fondo, più che mai attuali, dei provvedimenti a favore delle zone montane: assicurare le condizioni per la permanenza della popolazione residente, superare gli squilibri economici e sociali fra le zone montane ed il restante territorio nel quadro della irrinunciabile difesa del suolo e tutela dell'ambiente e dell'altrettanto irrinunciabile valorizzazione delle risorse umane e materiali.



Gli amministratori montani piemontesi sfilano in via Roma a Torino durante una manifestazione promossa dalla Delegazione piemontese dell'UNCEM

Detta poi disposizioni per il coordinamento, la concertazione e la integrazione dell'autonoma attività di programmazione socio-economica delle Comunità montane con i momenti di programmazione a livello regionale e provinciale e con i provvedimenti di derivazione statale e comunitaria a favore della montagna.

Sono previsti *« progetti speciali »*, espressione dell'autonoma capacità programmatoria e gestionale delle singole Comunità montane e che, nel caso di interventi di area vasta, possono aggregare più Comunità montane.

La legge, come proposto dall'UNCEM, prevede anche, per evitare gli inconvenienti e i ritardi verificatisi nella prassi di questi anni, che il D.P.G.R. di approvazione dei progetti esecutivi speciali renda i progetti stessi immediatamente operativi, senza che siano necessari ulteriori approvazioni o nullaosta previsti da altre leggi regionali. Infine si è previsto, sulla scorta dell'esperienza acquisita con l'attività del Formont (l'organismo per la formazione professionale in montagna creato in questi anni) che a cura dello stesso Formont possano essere istituiti appositi corsi per la necassaria preparazione di base degli operatori locali, anche non corrispondenti a parametri numerici eventualmente previsti da leggi regionali in materia.

Ora che il nuovo ordinamento delle autonomie locali impone, da parte delle Regioni, un completo riesame dell'organizzazione delle Comunità montane e dei loro ambiti operativi, è evidente che anche la legge in questione dovrà essere *« rivisitata »*.

La Delegazione dell'UNCEM è convinta comunque che attorno ai principi contenuti nella legge approvata si possa lavorare con serietà ed impegno per il varo di una normativa pienamente rispondente alle attese della popolazione montana. ■

ACCORDO UNCEM-REGIONE TOSCANA-SINDACATI SUGLI ORGANICI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE

La Delegazione UNCEM Toscana ha sottoscritto lo scorso marzo un importante verbale d'intesa con la Regione e le Organizzazioni sindacali, volto a stabilire i criteri per la definizione delle piante organiche funzionali delle Comunità montane relativamente alle funzioni delegate, nonché le norme per l'inserimento del personale regionale.

Ne pubblichiamo i relativi documenti ad utile conoscenza degli Enti associati.

Il giorno 15.3.1990 in Firenze, fra l'Amministrazione regionale rappresentata dall'Assessore Grazia Gimmelli, l'U.R.P.T. rappresentata dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Pistoia Riccardo Rastelli, l'UNCEM rappresentata dal Presidente regionale Bruno Cavini, l'Associazione intercomunale Area pratese rappresentata dal Presidente Paolo Cecconi

e

le Organizzazioni sindacali F.L.E.L.-C.G.I.L., F.I.D.E.L.-C.I.S.L., U.N.D.E.L.-U.I.L., e le Organizzazioni sindacali aziendali C.G.I.L, C.I.S.L., U.I.L. e C.I.S.A.L.,

Richiamati i verbali d'intesa del 17.12.1988, 24.11.1989, 21.2.1990 e nell'intento di dare completa attuazione alla L.R. 11.9.1989 n. 62 per quanto concerne il personale regionale comandato alle Amministrazioni provinciali, all'Associazione intercomunale « Area pratese » e alle Comunità montane,

CONCORDANO QUANTO SEGUE

1) Le piante organiche funzionali per il riequilibrio qualitativo e quantitativo del contingente numerico complessivo per l'esercizio delle funzioni delegate, in rapporto alla funzionalità delle attività e dei servizi, sono contenute nell'**Allegato A** (*omissis* - n.d.r.) per le Amministrazioni provinciali e per l'A.I. Area pratese e nell'**Allegato B** per le Comunità montane. Tali piante organiche sono state definite sulla base dei criteri indicati negli Allegati suddetti.

2) La ripartizione del personale attualmente comandato, suddiviso per qualifica e profilo professionale, per Enti delegati, e, nell'ambito delle Amministrazioni provinciali e dell'A.I. Area pratese, per materie delegate, è quella che risulta negli **Allegati C e D** (*omissis* - n.d.r.). A tale proposito, si conviene che per il personale in possesso di profilo professionale non coerente con le materie delegate al cui svolgimento risulta adibito, si provvederà all'adeguamento del profilo stesso con successivi atti amministrativi nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. Tali variazioni sono specificatamente indicate negli Allegati sopra richiamati e si considerano come già avvenute ai fini della gestione del presente accordo.

3) I posti delle piante organiche funzionali della I qualifica dirigenziale e dell'VIII qualifica funzionale che risultano non coperti dal personale regionale di corrispondente qualifica funzionale e profilo professionale comandato agli Enti delegati, nell'ambito delle varie materie delegate, sono quelli indicati nell'**allegato E** (*omissis* - n.d.r.).

4) Nei casi in cui, in corrispondenza di posti previsti nelle piante organiche funzionali, risulti un numero maggiore di dipendenti di pari qualifica e profilo professionale, resta inteso che tali dipendenti continuano a svolgere le funzioni esercitate nell'ambito delle materie delegate cui risultano adibiti, garantendo agli stessi il mantenimento delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Si conviene quindi che il riequilibrio avrà luogo gradualmente attraverso l'ordinario strumento del turn-over.

5) I posti vacanti indicati al precedente punto 3 verranno messi a concorso per titoli ed esami da parte della Giunta regionale. Il quadro dei concorsi da bandire, per qualifica, profilo professionale e numero di posti è indicato nell'**Allegato F** (*omissis* - n.d.r.).
L'Amministrazione si impegna ad elaborare tempestivamente i relativi bandi di concorso che saranno sottoposti, prima della loro approvazione, al preventivo confronto con le Organizzazioni sindacali.

Ciascun concorso è riservato ai dipendenti regionali comandati agli Enti delegati, inquadrati rispettivamente nell'VIII qualifica funzionale per i posti ri I Q/D e nella VII qualifica funzionale per i posti di VIII Q/F, che presenteranno, contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso domanda irrevocabile di trasferimento nei ruoli degli Enti delegati indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

6) Per ciascun concorso viene nominata una Commissione esaminatrice composta come segue:
PRESIDENTE - N. 3 MEMBRI designati dalla Giunta Regionale
N. 1 RAPPRESENTANTE OO.SS. designato congiuntamente dalle Organizzazioni firmatarie
SEGRETARIO un dipendente regionale designato dalla Giunta Regionale

7) Ciascuna Commissione avrà a disposizione i seguenti punteggi:
— prova scritta: max 23 punti (la prova si intende superata con un punteggio minimo di 14 punti)
— prova orale: max 23 punti (la prova si intende superata con un punteggio minimo di 14 punti)
— titoli: max 14 punti, di cui:
a) per anzianità nella qualifica o nel livello corrispondente per il servizio prestato negli Enti destinatari di delega max 8 punti: punti 0,50

per anno o frazione non inferiore a 6 mesi

b) per titolo di studio (i punteggi per i titoli posseduti non sono cumulabili):
punti 4 per dipl. di laurea attinente
punti 2 per dipl. laurea non attin.
punti 2 per dipl. maturità

c) per titoli vari: attività di formazione e aggiornamento professionale documentata, partecipazione a congressi e convegni, pubblicazioni: fino a un max di 2 punti.

8) Al termine delle prove ciascuna Commissione formerà un'unica graduatoria degli idonei in ordine di punteggio complessivo conseguito, indicando a fianco di ciascun idoneo l'Ente presso cui è comandato, come risulta dai precedenti Allegati C e D.

L'attribuzione dei posti agli idonei avverrà secondo i seguenti criteri:

— i posti di ciascun Ente vengono attribuiti agli idonei comandati presso l'Ente stesso secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento di tali posti;
— i posti che al termine di tale operazione risultassero ancora non coperti vengono attribuiti a domanda agli idonei rimasti in graduatoria che potranno operare le scelte delle sedi secondo l'ordine della graduatoria stessa;
— ciascuna graduatoria sarà ulteriormente utilizzata esclusivamente per coprire posti resi vacanti in aggiunta a quelli messi a concorso, a seguito del conseguimento della qualifica superiore, per effetto di concorso, da parte del personale che precedentemente occupava tali posti.

Resta inteso che i dipendenti regionali ammessi a partecipare ai concorsi saranno trasferiti nei ruoli degli Enti delegati anche se non supereranno il concorso; il trasferimento avverrà nei ruoli dell'Ente presso cui il dipendente è comandato e con la qualifica e il profilo professionale posseduto.

9) Le parti si riservano di definire il quadro dei posti vacanti e dei concorsi da attivare per le qualifiche inferiori all'VIII Q/F dopo l'espletamento dei concorsi suddetti e di quelli banditi con deliberazione G.R. n. 450 del 22.1.1990.

Le parti si riservano di definire le dotazioni organiche per l'area del DSU e dei Comuni che gestiscono il demanio regionale, per le quali saranno applicati i criteri previsti dal presente accordo.

10) Al personale che sarà trasferito dai ruoli della Regione a quelli degli Enti locali destinatari di deleghe sarà corrisposto, a carico della Regione delegante, un compenso una tantum, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2 del Contratto di lavoro 1988-1990 per il comparto delle Autonomie locali. Tale compenso avrà il seguente importo:

VIII Q/F e superiori	L. 3.500.000
VII Q/F	L. 3.000.000
VI Q/F	L. 2.500.000
V Q/F e inferiori	L. 2.000.000

ALLEGATO B

Criteri per la definizione delle piante organiche funzionali delle Comunità montane relativamente alle funzioni delegate

Per la definizione delle piante organiche delle Comunità montane si è tenuto conto, in primo luogo, del tipo di funzioni delegate a ciascun ente. Tali funzioni riguardano:

demanio regionale: tutte le Comunità montane sono destinatarie di questa delega, eccetto la B, la M, la S;

bonifica montana: tutte le Comunità montane esercitano le funzioni relative a tale delega, eccetto la B, la L, la M, la N, la Q;

agricoltura: tale delega è esercitata soltanto dalle Comunità montane A, B, C, D, E, F, G, H, I, L.

In base al tipo di funzioni esercitate e alla quantità di superficie demaniale, di bonifica, totale sono stati disegnati organigrammi standard; si è poi verificato quali funzioni fossero esercitate da ciascuna Comunità montana e, tenuto conto delle relative superfici, si è proceduto alla definizione della pianta organica funzionale di ciascun Ente. Tali piante organiche prevedono una dotazione di personale di supporto, di 5QF e di 4DF, in misura pari a circa il 25% dei posti previsti per lo svolgimento delle funzioni delegate. **Inoltre, si ritiene opportuno assegnare alla Segreteria UNCEM - c/o C.M. un collaboratore (5QF) al fine di realizzare un sistematico collegamento Regione-UNCEM per le deleghe regionali.**

Per la Comunità montana, che pure non esercita funzioni delegate relative alle materie sopracitate, si è ritenuto comunque opportuno prevedere una dotazione organica minima di 4 persone.

Per quanto riguarda gli organigrammi relativi ai singoli settori di delega si è proceduto nella maniera seguente:

demanio regionale: l'ipotesi è quella di dotare ciascun Ente di un tecnico laureato in scienze forestali (8QF), di un istruttore direttivo per le attività amministrative (7QF) e di 1/2 istruttori tecnici-periti agrari (6QF). Per quelle Comunità montane in cui la superficie demaniale sia superiore a 10.000 ha si prevede anche un istruttore direttivo tecnico professionale-agronomo, di 7QF. Per la Comunità montana si prevede l'immissione di un istruttore amministrativo di 6QF per la gestione degli operai forestali.

bonifica montana: in questo settore si prevede la presenza di un funzionario per il territorio laureato in scien-



ze forestali (8QF) supportato da un tecnico (nel caso in cui la superficie sottoposta a bonifica eccede 70.000 ha) con professionalità specifica (agraria) di 7QF; per ciò che riguarda l'impianto e la gestione dei ruoli di contribuenza pare necessario dotare gli Enti di un istruttore-ragioniere e di un istruttore tecnico-geometra, entrambi di 6QF.

Per le Comunità montana O e P, che hanno superfici di bonifica inferiori a 20.000 ha, si prevede la presenza di un tecnico laureato in scienze forestali (8QF); per la Comunità montana T, nella quale le funzioni tecniche sono svolte dal Consorzio di bonifica, è sufficiente garantire una figura di istruttore amministrativo (6QF).

agricoltura: si prevede la presenza di un funzionario amministrativo di 8QF affiancato da due agronomi-istruttori direttori tecnici-professionali di 7QF e da un istruttore direttivo-amministrativo, solo per le Comunità montane la cui superficie ecceda i 50.000 ha; alla 6QF sono previste una figura di amministrativo e due/tre periti agrari.

Per le Comunità montane che hanno competenze nel settore dell'agricoltura è prevista anche la presenza di un dirigente di I qualifica per il territorio, con professionalità specifica nel settore agrario e con compiti di programmazione e coordinamento relativamente a tutte le funzioni delegate alla Comunità montana.

Per quanto concerne il problema delle guardie forestali, necessarie per l'opera di vigilanza sul demanio regionale, la soluzione più opportuna sembra quella di assegnare tale funzione a personale assunto direttamente dalle Comunità montane con contratto di diritto privato, a tempo indeterminato. ■

Ipotesi di piante organiche funzionali per le Comunità montane della Toscana

Tabella A

	CM A	CM B	CM C	CM D	CM E	CM F	CM G	CM H	CM I	CM L	Tot.
IQD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
terr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8QF	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	27
g. amm.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
terr.	2	0	2	2	2	2	2	2	2	1	17
7QF	5	2	5	3	6	5	6	4	5	3	44
i.dir	2	0	2	1	2	2	2	2	2	1	16
i.d.t.	3	2	3	2	4	3	4	2	3	2	28
6QF	7	3	8	7	8	8	8	8	9	4	70
istr.	2	1	2	2	2	2	2	2	3	1	19
i. tec	5	2	6	5	6	6	6	6	6	3	51
5QF	3	2	3	3	4	3	3	3	3	2	29
c.p.	3	2	3	3	4	3	3	3	3	2	29
4QF	1	0	1	1	2	1	2	1	2	1	12
esec.	1	0	1	1	2	1	2	1	2	1	12
Totale	20	9	21	18	24	21	23	20	23	13	192

Tabella B

	CM M	CM N	CM O	CM P	CM Q	CM R	CM S	CM T	Tot.
IQD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
terr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8QF	1	1	2	2	1	2	1	1	11
g.amm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
terr.	1	1	2	2	1	2	1	1	11
7QF	1	1	1	1	1	2	1	1	9
i.dir	1	1	1	1	1	1	0	1	7
i.d.t.	0	0	0	0	0	1	1	0	2
6QF	1	1	2	2	2	4	2	2	16
istr.	0	0	0	0	0	1	1	1	3
i. tec	1	1	2	2	2	3	1	1	13
5QF	1	1	1	1	1	1	1	1	8
c.p.	1	1	1	1	1	1	1	1	8
4QF	0	0	0	0	0	1	0	0	1
esec.	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Totale	4	4	6	6	5	10	5	5	45

Tabella TOTALE

	Tab. A	Tab. B	Tot.
IQD	10	0	10
terr.	10	0	10
8QF	27	11	38
g. amm	10	0	10
terr.	17	11	28
7QF	44	9	53
i.dir	16	7	23
i.d.t.	28	2	30
6QF	70	16	86
istr.	19	3	22
i. tec	51	13	64
5QF	29	8	37
c.p.	29	8	37
4QF	12	1	13
esec.	12	1	13
Totale	192	45	237

a cura di Massimo Bella

ITER DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INTERESSE PER LA MONTAGNA

(aggiornamento al 25 giugno 1990)

CAMERA

■ **1964 (e abbinati)** - Testo unificato **Legge quadro sulle aree naturali protette (parchi e riserve naturali).**
Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore CILIBERTI, ultima seduta il 18/4/90. Presentato un nuovo testo unificato. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **817 (e abbinati)** - pdl Crescenzi ed altri del 10/7/87 - **Disposizioni in materia di usi civici.**
Assegnato il 19/4/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore BRUNI, ultima seduta il 21/2/90. Costituito Comitato ristretto.

■ **747 (e abbinati)** - pdl Lodigiani ed altri del 9/7/87 - **Nuove norme sull'edificabilità dei suoli.**
Assegnato (il 6/4/88 in sede referente e trasferito il 9/5/89 alla sede legislativa) alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, relatore FERRARINI, ultima seduta il 2/8/89.

■ **3117bis** - ddl governativo del 18/5/89 - **Nuove disposizioni sul Ministero dell'Ambiente.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede legislativa, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3578 (e abbinati)** - ddl governativo del 27/1/89 - **Legge quadro per il settore della bonifica.**
Assegnato alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore PELLIZZARI, ultima seduta il 13/6/90. Costituito un Comitato ristretto. L'UNCEM ha chiesto una audizione e proposto emendamenti.

■ **4227 (e abbinati)** - ddl governativo del 30/9/89 - **Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria.**
Approvato il 13/6/90 dalla XII^a Comm. Affari locali, prima lettura, sede referente, relatore VOLPONI. Ora in stato di relazione per l'Assemblea.

■ **3097 (e abbinati)** - ddl governativo del 4/8/88 - **Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica.**
Assegnato il 15/3/90 alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore FERRARINI, ultima seduta il 12/4/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **4228ter** - ddl governativo - **Disposizioni in materia di acquedotti.**
Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, relatore GALLI, ultima seduta il 7/6/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3464 (e abbinati)** - ddl governativo del 19/12/88 - **Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali e istituzionali.**
Assegnato (prima in sede referente ed ora in sede deliberante) alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, relatore SODDU, ultima seduta il 23/5/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **4854** - ddl di conversione del D.L. 25/5/90, n. 123 (ex D.L. n. 60/90 decaduto e reiterato) concernente **la corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-90.**
Assegnato il 30/5/90 all'XI^a Comm. Lavoro, prima lettura, sede referente, relatore GELPI, ultima seduta il 14/6/90, scade IL 25/7/90.

■ **4854** - ddl di conversione del D.L. 22/5/90, n. 120 **in materia di finanza locale e di contenimento del disavanzo dello Stato.**
Assegnato il 22/5/90 alla VI^a Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, realtore D'AMATO, ultima seduta il 19/6/90. Scade il 21/7/90.

■ **3107** - pdl Franza ed altri - **Modifiche ed integrazioni alla legge 23/4/81, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale...**
Assegnato il 13/9/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura (già approvato dal Senato il 2/8/88), sede referente, relatore CARDETTI. Non ancora esaminato.

■ **2869 (e abbinati)** - pdl Botta, Coloni del 10/6/88 - **Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino.**
Assegnato il 10/10/88 alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore TARABINI, ultima seduta il 13/4/89.
Costituito un Comitato ristretto.

■ **720** - pdl Righi ed altri del 9/7/87 - **Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**
Assegnato il 24/3/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore ZAMBON, ultima seduta l'8/2/89. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3506** - pdl Patria ed altri del 10/1/89 - **Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani.**
Assegnato il 29/6/89 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **1504** - pdl Portatadino ed altri del 17/9/87 - **Disciplina dei voli turistici in zone di montagna.**
Approvato il 13/6/90 dalla IX^a Comm. Trasporti, prima lettura, sede legislativa, relatore LUCCHESI. L'esame passa ora al Senato.

■ **356** - pdl Tealdi del 2/7/87 - **Istituzione di un sovraccanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini irrigui.**
Assegnato il 29/9/87 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2311** - pdl Zaniboni ed altri del 5/2/88 - **Disposizioni relative al ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale.**
Assegnato il 3/6/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore ZANIBONI, non ancora iniziato l'esame.

■ **1522** - pdl Mazza ed altri del 23/9/87 - **Istituzione di un corso post-universitario per la formazione di specialisti del territorio montano.**
Assegnato il 29/9/88 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2528** - pdl Fincato ed altri del 25/3/88 - **Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico dei comuni montani.**
Assegnato il 18/10/88 alla Xª Comm. Attività Produttive, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4752** - pdl Monello ed altri del 12/4/90 - **Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e Comunità montane.**
Assegnato il 14/6/90 alla XIIª Comm. Affari Sociali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4825** - pdl Martinat del 17/5/90 - **Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti.**
Assegnato l'11/6/90 alla VIª Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

SENATO

■ **1895 (e abbinati)** - ddl governativo del 30/9/89 - **Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli Enti locali.**
Assegnato alla VIª Comm. Finanze e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore MARNIGA, ultima seduta il 16/5/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **1896** - ddl governativo del 30/9/89 - **Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale.**
Assegnato alla Vª Comm. Bilancio, prima lettura, sede redigente, relatore CORTESE, ultima seduta il 17/5/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2203** - ddl Balestracci del 27/3/90 - **Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.**
Assegnato il 3/4/90 alla Iª Comm. Affari Costituzionali, prima lettura (già approvato dalla Camera il 21/3/90), sede deliberante, relatore MURMURA, ultima seduta il 20/6/90. L'UNCEM ha presentato emendamenti.

■ **2187 (e abbinati)** - ddl Carlotto ed altri del 21/3/90 - **Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988-89 e 1989-90.**
Assegnato il 10/4/90 alla XIª Comm. Lavoro, prima lettura, sede deliberante, relatore TAMI, ultima seduta il 16/5/90.
Tale provvedimento viene esaminato congiuntamente al ddl 2204 - Caveri ed altri - **disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune,** approvato il 21/3/90 dalla Camera (atto n. 3564) sul quale l'UNCEM aveva presentato proposte di emendamento.

■ **183** - ddl Carlotto ed altri del 9/7/87 - **Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche.**
Assegnato il 10/11/87 all'VIIIª Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora esaminato.

■ **750** - ddl governativo del 29/12/87 - **Ordinamento dei servizi pubblici degli Enti locali.**
Assegnato alla Iª Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede redigente, relatore MURMURA, ultima seduta il 16/5/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **1256** - ddl Mazzola ed altri del 28/7/88 - **Norme per l'utilizzazione delle residue risorse idrauliche in ambiente montano.**
Assegnato l'8/11/88 alla Xª Comm. Industria, Commercio, Turismo, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora esaminato.

■ **492** - ddl Berlinguer ed altri del 2/10/87 - **Norme sull'indennità di espropriazione per pubblica utilità.**
Approvato il 16/5/90 dalla XIIIª Comm. Territorio e Ambiente, prima lettura, sede referente, relatore PAGANI. Ora in stato di relazione per l'Assemblea.

■ **2293** - ddl goverantivo del 28/5/90 - **Misure di contenimento in materia di finanza pubblica.**
Assegnato alla Vª Comm. Bilancio, prima lettura, sede deliberante, relatore BONORA, ultima seduta il 6/6/90.

■ **2218 (e abbinati)** - ddl governativo del 3/4/90 - **Disposizioni integrative alla Legge n. 183/89 sulla difesa del suolo.**
Assegnato alla XIIIª Comm. Territorio e Ambiente, prima lettura, sede deliberante, relatore BOSCO, ultima seduta il 21/6/90. ■

A Fiuggi il 21 e 22 settembre l'8° Convegno Nazionale di Studio A.NA.S.CO.M.

L'8° Convegno nazionale di studio dell'A.NA.S.CO.M., l'Associazione Nazionale dei Segretari delle Comunità montane, si svolgerà al Grand Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi il 21 e 22 settembre prossimi.

Il tema dell'incontro, organizzato dall'A.NA.S.CO.M. con il patrocinio della Comunità montana dei Monti Ernici e dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone, è di viva attualità: *« La Comunità montana: quale modello di autonomia locale? ».*

I lavori prevedono nella giornata di venerdì 21 settembre una relazione del Prof. Avv. Marco Marpillero, Docente alla Facoltà di Giurisprudena dell'Università di Pavia su *« Il modello amministrativo della Comunità montana nel nuovo ordinamento locale »* e nella mattinata di sabato 22 settembre una relazione del Prof. Federico Pica, Ordinario di Politica Economica e Finanziaria dell'Università di Napoli, su *« I concreti obiettivi socio-economici e gli strumenti attuativi: fonti normative e finanziarie ».* Seguiranno una tavola rotonda e un dibattito con la partecipazione di tutti gli intervenuti e dei relatori.

Il pomeriggio del sabato sarà a disposizione per la visita alle Fonti di Fiuggi.

Maggiori informazioni di carattere organizzativo possono essere richieste all'A.NA.S.CO.M. e alla Segreteria del Convegno presso la Comunità montana dei Monti Ernici — Viale della Repubblica 64 - 03029 Veroli (Fr) - Tel. 0775/36.50.33-36.56.95.

GUIDA DELLO SCIATORE
Annuario delle piste di sci '90
Supplemento al n. 10 di « Ruote in Pista »
Milano Sole s.r.l.
Editoriale Turistica
Milano, novembre 1989 - pagg. 442

Di pregevole interesse per gli appassionati delle diverse discipline dello sci estivo ed invernale, la pubblicazione si presenta con una bella veste tipografica, molto curata e di agevole consultazione, ed offre un panorama completo, a livello nazionale, delle stazioni sciistiche invernali.

Tutte le informazioni relative alle stazioni sono schematizzate per favorire una più rapida consultazione e gli interessati che vorranno conoscere più a fondo le nostre montagne potranno arricchire le proprie conoscenze consultando il capitolo *« Per sapere di più »*.

Nelle pagine di apertura di ogni Regione sono riassunte tutte le località descritte nei dettagli nelle pagine successive, mentre a lato, nella cartina schematizzata, sono riportate le Province che comprendono le località sciistiche.

Con particolare riguardo allo sci estivo, la panoramica completa è proposta in uno specifico capitolo. Consultando le stazioni sciistiche abilitate allo sci estivo, i lettori troveranno il riferimento alla stazione che viene descritta in tutti i suoi servizi nella sezione invernale.

I dati riportati nella Guida vengono aggiornati di anno in anno.

In definitiva, una Guida come strumento indispensabile per chiunque voglia avvicinarsi, documentato, al turismo invernale.



Pietro Falcone - Armando Pozzi
IL PUBBLICO IMPIEGO NELLA GIURISPRUDENZA
Giuffré Editore - Milano
pagg. XXII-1232 - Lire 100.000

Il continuo lavorio legislativo e parlamentare hanno profondamente modificato il quadro di riferimento normativo del pubblico impiego, modulando nuovi principi e introducendo nuovi istituti.

Tutto ciò rende assai poco utile la consultazione di lavori di commento non aggiornati, pur se ottimamente concepiti e riccamente documentati.

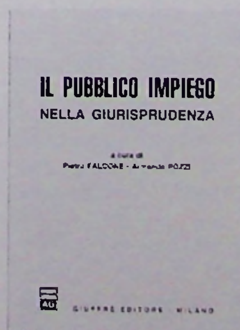
È quindi intuibile l'utilità di un'opera, come questa, che ricostruisce lo stato giuridico ed il trattamento economico del pubblico dipendente secondo la disciplina attuale, attraverso la giurisprudenza formatasi su ciascun istituto, e che si estende a tutta l'area dell'impiego pubblico: dall'impiego statale tipico a quello degli ordinamenti speciali (docenti, militari, segretari comunali, ecc.), dal personale degli Enti pubblici e territoriali ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale.

Gli Autori, magistrati amministrativi con diretta ed ampia esperienza professionale in materia, hanno infatti accuratamente selezionato la ricchissima giurisprudenza amministrativa, contabile, civile, penale e costituzionale, per comporre il quadro del *« diritto vivente »* in tema di pubblico impiego.

L'impianto sistematico e ragionato espone, in forma piana e discorsiva, gli orientamenti giurisprudenziali consolidati, segnalando, nel contempo, i contrasti su temi specifici. Ogni singolo istituto è, inoltre, arricchito da una vasta casistica, d'immediata utilità per l'operatore.

Il lavoro segue l'evoluzione normativa della materia, riportando solo le decisioni riferite a disposizioni tuttora vigenti.

La consultazione dell'opera è facilitata da una serie di indici (sistematico, alfabetico e cronologico delle norme) e di sommari dettagliati che precedono ogni istituto.



VALTROMPIA
Edizione Comunità montana Valle Trompia - pagg. 22 - 1990

(m.ch.) - L'originale formato attira ancor più l'attenzione del lettore: poche pagine ma dense di notizie, da quelle storiche a quelle ambientali, dalle architettoniche alle turistiche. Una guida completa che si inserisce nel vasto programma della ricerca e proposta del territorio montano.

La Valtrompia non è solo industria, viene affermato nella presentazione: la ricchezza proveniente da lavorazioni specifiche legate alle armi è diffusa, ma qui c'è ben altro, molto di più di quanto un visitatore affrettato possa immaginare.

La guida gli permette, in anticipo, di percorrere alcuni itinerari in un paesaggio che le ottime foto di Sorlini - Novafoto, R. Bonomini, S. Bonomini ed E. Bertussi (consulente per la pubblicazione) illustrano in modo più che esauriente.

C'è la montagna con i suoi cangianti panorami, c'è la neve con i vari impianti di risalita, ci sono proposte utili per le varie stagioni e per le varie esigenze. Tutto in poco spazio e formato tascabile.

Dall'antica civiltà valligiana in una zona di percorsi storici alla descrizione dei borghi locali si giunge alla conoscenza di una terra ancora ricca di tradizioni.



Simone Borchi
FORESTE CASENTINESI
Fotografie di Andrea Barghi
Edizioni D.R.E.A.M. Italia
Firenze, novembre 1989
pagg. 160 - Lire 29.000

(m.b.) - L'amore per la natura è anzitutto profondo rispetto per essa, che solo può consentire di stabilire un effettivo rapporto di intensa partecipazione.

È la percezione di un godimento non soltanto estetico, ma vivo, emozionante e palpabile dentro di noi, che porta ad entrare in relazione con l'ambiente naturale accarezzandolo, a sfiorarlo soltanto, per timore quasi di violarne i colori, gli odori, i silenzi.

La natura non è poi soltanto riserva di flora e di fauna. È un mondo dove puoi rintracciare, andando oltre, frammenti e storie di ricerche, fatiche, privazioni, lotte, successi e sconfitte. Di vita, insomma.

È di grande evidenza tutto ciò nelle pagine della pubblicazione sulle foreste casentinesi e, a nostro avviso, è il principale pregio della paziente e amorosa opera di ricerca, descrizione e introduzione al prezioso paesaggio condotta dagli Autori: Simone Borchi per la cura del testo, Andrea Barghi, fotografo naturalista, per le numerose e suggestive illustrazioni.

Il rigore scientifico che impronta il lavoro (Borchi è dottore forestale e dirigente del Settore selvicoltura della Comunità montana del Casentino) unito alla sensibilità ed umanità che traspare dalla descrizione ed illustrazione, coinvolgono il lettore in una incursione appassionata ed appassionante in quella particolare natura fatta di verde, di uomini e di animali, di idee cresciute con gli alberi e all'ombra degli alberi.



Nella presentazione, curata dal monaco camaldolese Salvatore Frigerio, vi è un passaggio che coglie molto bene lo spirito e le riflessioni che il libro provoca: « *Qui tutti, dalla possente e secolare quercia al trepido e armonioso capriolo, sono depositari di una storia che nessun turista, e tanto meno nessun tecnico, ha il diritto di ignorare. Perché questa ignoranza sia sollecitata, ove esista, alla propria rimozione, un libro così può veramente giungere in tempo. Soprattutto oggi che, avviandosi questi splendidi luoghi a divenire Parco Nazionale, possono rischiare di essere trasformati in un doloroso oggetto di consumo, destinato a quell'usa e getta a cui ci stiamo tanto abituando, salvo poi a pagarne tutti insieme e singolarmente le dolorose conseguenze* »

Il discorso ci porta inevitabilmente alla considerazione da cui siamo partiti in questa nota, messaggio ultimo — in fondo — del libro: l'uso corretto delle risorse ambientali e la necessità di una armonica convivenza e simbiosi dell'uomo nella natura, per poterne godere le numerose ed affascinanti ricchezze nel rispetto della sua integrità.

Giordano Conti
Patrizia Tamburini - Renzo Tani
DENTRO IL TERRITORIO
Atlante delle vallate forlivesi
Ed. C.C.I.A.A. - Forlì - Sett. 89
pagg. 47

(p.t.) - La Camera di Commercio di Forlì in questi ultimi dieci anni ha promosso un lavoro ed una ricerca nel territorio delle vallate forlivesi, ampliando notevolmente il campo delle tematiche prevalentemente economiche e produttive che le sono caratteristiche. C'è in questo una chiara consapevolezza del fatto che una conoscenza profonda della realtà, nelle sue strutture naturali ed antropiche, è il presupposto indispensabile per uno sviluppo equilibrato delle potenzialità e delle risorse che il territorio stesso esprime. In questa prospettiva si è lavorato intensamente, dal 1978 ad oggi, per offrire ad amministratori, operatori economici, insegnanti, strumenti concreti di analisi e di progetto su una realtà complessa come quella delle vallate forlivesi.

Il lavoro si è concretizzato via via, nel corso degli anni, in pubblicazioni, cartografie, mostre, audiovisivi, video-tipe. L'ultimo volume, che qui presentiamo, di grande formato, intitolato « *Dentro il territorio: atlante delle vallate forlivesi* », si presenta innovativo sul piano del metodo e assolutamente originale nella struttura e nella organizzazione dei dati.

Questo atlante si presenta fondato su quattro grandi carte, in una scala prima riassuntiva e poi più dettagliata. È un atlante che fa uso del colore e con il colore mette in luce gli elementi strutturanti e portanti di qualsiasi territorio appenninico, in modo particolare l'altimetria, il rilievo e la rete idrografica. Le quattro grandi carte sono scaglionate storicamente nel senso che abbracciano un lungo periodo storico e cercano di ricostruire le fasi di occupazione, di conquista e di trasformazione dell'insediamento umano delle valli forlivesi dalla più lontana preistoria fino alle soglie dell'età contemporanea.

Il metodo storico-tipologico adottato in questa ricerca permette di vedere il territorio come un organismo che si è sviluppato secondo una logica di evoluzioni e permanenze e di evidenziare la caratteristica peculiare della continuità, secondo la quale a livello territoriale non avviene mai la cancellazione completa di quanto prodotto, le presistenze, anzi, costituiscono le matrici di ogni successivo sviluppo. Si tratta, quindi, di una base metodologica in grado non solo di leggere la complessa realtà in tutte le sue interrelazioni con i caratteri geomorfologici e con la storia civile, ma anche di proporre uno strumento progettuale, immediatamente rapportabile con il mondo in cui si opera.

Da questo approccio nasce un vero e proprio piano della sentieristica che introduce correttamente alla problematica turistica per la valorizzazione dell'area forlivese.

L'atlante si propone quindi non solo come momento di studio e di ricerca, ma anche come strumento concreto, di pronta consultazione, per fondare il processo di recupero e rivitalizzazione delle vallate forlivesi sulle effettive potenzialità e vocazionalità del territorio.